SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 gennaio 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ministero della salute

Ministero dello sviluppo economico

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 ottobre 2016, n. **245**.

Regolamento recante modalità di determinazione delle tariffe, da applicare ai proponenti, per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo relative ai procedimenti di valutazione ambientale previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, la parte seconda, titolo II, «Valutazione ambientale strategica» e la parte seconda, titolo III, «Valutazione di impatto ambientale», nonché l'art. 33, ai sensi del quale «con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze (…) sono definite, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto»;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e, in particolare, l'art. 216 che, al comma 27, prevede che «Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183,184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 18 settembre 2007, che disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

Considerato che l'art. 2, commi 615 e 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrate del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla legge finanziaria 2008 medesima, e che negli stati di previsione dei Ministeri sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministero competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico con nota prot. 7071 del 21 marzo 2016;

Acquisito il concerto del Ministro della economia e delle finanze con nota prot. 8931 del 6 maggio 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 10 marzo 2016 e del 21 aprile 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, con nota prot. 10418 del 11 maggio 2016;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il presente regolamento determina gli oneri economici a carico dei proponenti per la copertura dei costi sopportati dalla competente autorità statale per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo delle procedure di valutazione di impatto ambientale (di seguito *VIA)* e di valutazione ambientale strategica (di seguito *VAS)*.

Art. 2.

Oneri economici per le procedure di VIA

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA sono determinati come segue:

a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) 0,25 per mille del valore dell'opera da realizzare e, comunque, nel limite massimo dell'importo di euro 10.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 3.

Oneri economici per le procedure di valutazione ambientale strategica

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VAS sono determinati come segue:

a) euro 15.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) euro 10.000,00 per le procedure di VAS ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora l'istanza di VAS sia stata preceduta da una procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativa allo stesso piano o programma;

c) euro 5.000,00 per le procedure di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Art. 4.

Oneri economici per le procedure relative alle richieste di riesame dei provvedimenti

1. Gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti già emanati sono stabiliti nella misura:

a) del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille per le procedure di VIA;

b) di euro 3.000,00 per le procedure di VAS.

Art. 5.

Modalità di versamento

1. Le modalità di versamento degli oneri economici dovuti ai sensi del presente decreto sono disciplinate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da adottarsi entro 90 giorni dall'emanazione del presente regolamento.

2. Fino all'adozione del decreto di cui al comma 1, le ricevute in originale dell'avvenuto pagamento degli oneri economici sono presentate contestualmente all'istanza di avvio delle singole istruttorie, corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, rilasciata dal legale rappresentante della società proponente, attestante quanto versato, completa di eventuale tabella riportante le singole voci di costo, ai sensi delle disposizioni indicate nella circolare del Ministero dell'ambiente prot. DSA/2004/22981 del 18 ottobre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 30 dicembre 2004, nonché sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Art. 6.

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica alle istruttorie avviate dopo la sua entrata in vigore.

2. Gli oneri economici dovuti in relazione alle procedure di VIA per i progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, avviate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 2016, sono determinati come segue:

a) 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, come stabilito dall'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, per le procedure di VIA, ai sensi degli articoli 182, 183, 184, 185 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) euro 25.000,00 per le procedure di verifica di ottemperanza, ai sensi dell'art. 185, commi 4 e 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) 0,25 per mille del valore dell'opera, determinato sulla base del progetto esecutivo presentato a corredo dell'istanza della prima fase di verifica di attuazione per le procedure di verifica di attuazione, ai sensi dell'art. 185, commi 6 e 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) l'importo di cui alla lettera *c)*, suddiviso per le annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, determina la somma che dovrà essere versata entro il 30 gennaio di ogni anno. Per le opere per le quali, alla data di pubblicazione del presente regolamento, le verifiche di attuazione, per alcune delle annualità previste dal cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, risultino già parzialmente effettuate, l'importo è dovuto in proporzione solo per le restanti annualità, o quota parte di esse, per le quali sono ancora da espletare le attività di verifica;

e) gli oneri economici dovuti in relazione alle richieste di riesame di provvedimenti di VIA già emanati e relativi ai progetti di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono stabiliti nella misura del 25% di quanto già versato a titolo di 0,5 per mille.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 25 ottobre 2016

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2016
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 4608

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

«Art. 17. *(Regolamenti)*. — (*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

(*Omissis*).».

— La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 2001, n. 299, S.O.

— Il Titolo II della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 2006, n. 88 – S.O. n. 96, reca: «La valutazione ambientale strategica».

— Il Titolo III della Parte Seconda del citato decreto legislativo n. 152, del 2006 reca: «La valutazione d'impatto ambientale».

— Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 33. *(Oneri istruttori)*. — 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono definite, sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, le tariffe da applicare ai proponenti per la copertura dei costi sopportati dall'autorità competente per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie, di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono definire proprie modalità di quantificazione e corresponsione degli oneri da porre in capo ai proponenti.

3. Nelle more dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, si continuano ad applicare le norme vigenti in materia.

3-*bis*. Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti ed i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale o delle domande di modifica di cui all'art. 29-*nonies* o del riesame di cui all'art. 29-*octies* e per i successivi controlli previsti dall'art. 29-*decies* sono a carico del gestore. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti al Titolo III-*bis* della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della Commissione istruttoria di cui all'art. 8-*bis*. Il predetto decreto stabilisce altresì le modalità volte a garantire l'allineamento temporale tra gli introiti derivanti dalle tariffe e gli oneri derivanti dalle attività istruttorie e di controllo. Gli oneri per l'istruttoria e per i controlli sono quantificati in relazione alla complessità delle attività svolte dall'autorità competente e dall'ente responsabile degli accertamenti di cui all'art. 29-*decies*, comma 3, sulla base delle categorie di attività condotte nell'installazione, del numero e della tipologia delle emissioni e delle componenti ambientali interessate, nonché della eventuale presenza di sistemi di gestione ambientale registrati o certificati e delle spese di funzionamento della commissione di cui all'art. 8-*bis*. Gli introiti derivanti dalle tariffe corrispondenti a tali oneri, posti a carico del gestore, sono utilizzati esclusivamente per le predette spese. A tale fine gli importi delle tariffe istruttorie vengono versati, per installazioni di cui all'Allegato XII alla Parte Seconda, all'entrata del bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con gli stessi criteri e modalità di emanazione, le tariffe sono aggiornate almeno ogni due anni.

3-*ter*. Nelle more del decreto di cui al comma 3-*bis*, resta fermo quanto stabilito dal decreto 24 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 settembre 2008.

4. Al fine di garantire l'operatività della Commissione di cui all'art. 8-*bis*, nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 3-*bis*, e fino all'entrata in vigore del decreto di determinazione delle tariffe di cui al comma 1 del presente articolo, per le spese di funzionamento nonché per il pagamento dei compensi spettanti ai componenti della predetta Commissione è posto a carico del richiedente il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma forfetaria pari ad euro venticinquemila per ogni richiesta di autorizzazione integrata ambientale per impianti di competenza statale; la predetta somma è riassegnata entro sessanta giorni, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Le somme di cui al presente comma si intendono versate a titolo di acconto, fermo restando l'obbligo del richiedente di corrispondere conguaglio in relazione all'eventuale differenza risultante a quanto stabilito dal decreto di determinazione delle tariffe, fissate per la copertura integrale del costo effettivo del servizio reso.».
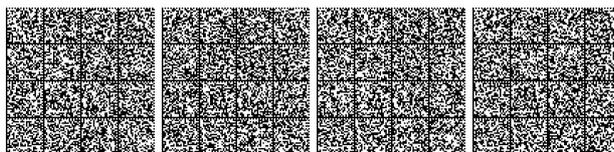
— Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 maggio 2006, n. 100, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 216, comma 27, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del19 aprile 2016, n. 91, S.O.:

«Art. 216. *(Disposizioni transitorie e di coordinamento)*. — (*Omissis*).

27. Le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle grandi opere avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto secondo la disciplina già prevista dagli articoli 182, 183, 184 e 185 di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono concluse in conformità alle disposizioni e alle attribuzioni di competenza vigenti all'epoca del predetto avvio. Le medesime procedure trovano applicazione anche per le varianti.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 (Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 luglio 2007, n. 158, S.O.

— Si riporta il testo dell'art. 2, commi 615 e 616 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 dicembre 2007, n. 300, S.O.:

«Art. 2. *(Disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)*.— (*Omissis*).

615. A decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente». A decorrere dall'anno 2017 si applicano le disposizioni di cui al comma 617-*bis*.

616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2016 appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

(*Omissis*).».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 33, comma 1, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2007:

«Art. 9. *(Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS.)*. — (*Omissis*).

6. È posto a carico dei soggetto committente il progetto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare, che è riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere riutilizzata esclusivamente per le spese della Commissione.

(*Omissis*).».

— Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 23. *(Presentazione dell'istanza)*. — 1. L'istanza è presentata dal proponente l'opera o l'intervento all'autorità competente. Ad essa sono allegati il progetto definitivo, lo studio di impatto ambientale, la sintesi non tecnica e copia dell'avviso a mezzo stampa, di cui all'art. 24, commi 1 e 2. Dalla data della presentazione decorrono i termini per l'informazione e la partecipazione, la valutazione e la decisione.

2. Alla domanda è altresì allegato l'elenco delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati, già acquisiti o da acquisire ai fini della realizzazione e dell'esercizio dell'opera o intervento, nonché una copia in formato elettronico, su idoneo supporto, degli elaborati, conforme agli originali presentati.

3. La documentazione è depositata su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, a seconda dei casi, presso gli uffici dell'autorità competente, delle regioni, delle province e dei comuni il cui territorio sia anche solo parzialmente interessato dal progetto o dagli impatti della sua attuazione.

4. Entro trenta giorni l'autorità competente verifica la completezza della documentazione e l'avvenuto pagamento del contributo dovuto ai sensi dell'art. 33. Qualora l'istanza risulti incompleta, l'autorità competente richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a trenta giorni e comunque correlato alla complessità delle integrazioni richieste. In tal caso i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine stabilito il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti e, l'istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

— Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 20. *(Verifica di assoggettabilità)*. — 1. Il proponente trasmette all'autorità competente il progetto preliminare, lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, ovvero nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, nel caso di progetti:

a) elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni;

b) inerenti le modifiche o estensioni dei progetti elencati all'Allegato II la cui realizzazione potenzialmente può produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;

c) elencati nell'allegato IV, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Province autonome, tenendo conto dei commi successivi del presente articolo.

2. Dell'avvenuta trasmissione di cui al comma 1 è dato sintetico avviso nel sito web dell'autorità competente. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'art. 7 e ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Nell'avviso sono indicati il proponente, la procedura, la data di trasmissione della documentazione di cui al comma 1, la denominazione del progetto, la localizzazione, una breve descrizione delle sue caratteristiche, le sedi e le modalità per la consultazione degli atti nella loro interezza e i termini entro i quali è possibile presentare osservazioni. In ogni caso, copia integrale degli
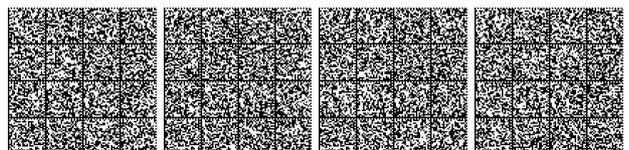
atti è depositata presso i comuni ove il progetto è localizzato. Nel caso dei progetti di competenza statale la documentazione è depositata anche presso la sede delle regioni e delle province ove il progetto è localizzato. L'intero progetto preliminare, esclusi eventuali dati coperti da segreto industriale, disponibile in formato digitale, e lo studio preliminare ambientale sono pubblicati nel sito web dell'autorità competente.

3. Entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 2 chiunque abbia interesse può far pervenire le proprie osservazioni.

4. L'autorità competente nei successivi quarantacinque giorni, sulla base degli elementi di cui all'allegato V del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto abbia possibili effetti negativi e significativi sull'ambiente. Entro la scadenza del termine l'autorità competente deve comunque esprimersi. L'autorità competente può, per una sola volta, richiedere integrazioni documentali o chiarimenti al proponente, entro il termine previsto dal comma 3. In tal caso, il proponente provvede a depositare la documentazione richiesta presso gli uffici di cui ai commi 1 e 2 entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3. L'Autorità competente si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per il deposito della documentazione da parte del proponente. La tutela avverso il silenzio dell'Amministrazione è disciplinata dalle disposizioni generali del processo amministrativo.

5. Se il progetto non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, l'autorità compente dispone l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale e, se del caso, impartisce le necessarie prescrizioni.

6. Se il progetto ha possibili impatti negativi e significativi sull'ambiente si applicano le disposizioni degli articoli da 21 a 28.

7. Il provvedimento di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato a cura dell'autorità competente mediante:

a) un sintetico avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ovvero nel Bollettino Ufficiale della regione o della provincia autonoma;

b) con la pubblicazione integrale sul sito web dell'autorità competente.».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 11, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 11. *(Modalità di svolgimento)*. — 1. La valutazione ambientale strategica è avviata dall'autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma e comprende, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 12 a 18:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente ai piani e ai programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3-*bis*;

b) l'elaborazione del rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

2. L'autorità competente, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei piani e dei programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di piano o di programma alla valutazione ambientale strategica nei casi previsti dal comma 3 dell'art. 6;

b) collabora con l'autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio di cui all'art. 18;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di piano e di programma e sul rapporto ambientale nonché sull'adeguatezza del piano di monitoraggio e con riferimento alla sussistenza delle risorse finanziarie.

3. La fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano o del programma, ovvero all'avvio della relativa procedura legislativa, e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

4. La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.

5. La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge.».

— Si riporta il testo dell'art. 12 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006:

«Art. 12. *(Verifica di assoggettabilità)*. — 1. Nel caso di piani e programmi di cui all'art. 6, commi 3 e 3-*bis*, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.

2. L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.

3. Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.

4. L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.

5. Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, è pubblicato integralmente nel sito web dell'autorità competente.

6. La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati.».

Note all'art. 6:

— Per i riferimenti alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 9, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90, del 2007, è riportato nelle note all'art. 2.

— Si riporta il testo degli articoli 182, 183, 184 e 185 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006:

«Art. 182. *(Campo di applicazione)*. — 1. La presente sezione, in attuazione dell'art. 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, disciplina la procedura per la valutazione di impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi soggetti a tale procedura a norma delle disposizioni vigenti relative alla VIA statale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997.
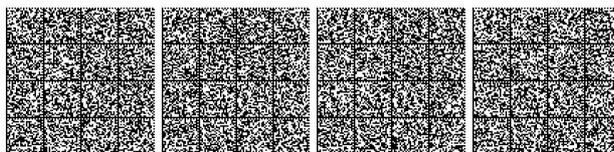
2. Il procedimento di valutazione di impatto ambientale è obbligatorio e vincolante per tutte le opere ad esso soggette a norma delle vigenti disposizioni ed è concluso, secondo le previsioni della presente sezione; il permesso di costruire non può essere rilasciato se non è concluso il procedimento di valutazione di impatto ambientale.

3. Sono esclusi dalla procedura di valutazione di impatto ambientale gli interventi destinati alla difesa nazionale in vista di un pericolo imminente ovvero in seguito a calamità per le quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. I provvedimenti di esclusione sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri interessati, nel rispetto delle norme vigenti che garantiscono il diritto alla informazione sull'intervento e sulla eventuale deroga.

4. Per le infrastrutture e insediamenti produttivi soggetti a screening o valutazione di impatto ambientale regionale, il provvedimento di compatibilità ambientale è emesso dal CIPE, previa valutazione da esprimersi dalle regioni nei modi e tempi previsti dall'art. 165.

5. L'autorizzazione ambientale integrata, per gli insediamenti produttivi, è regolata dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, quanto a presupposti e procedimento.

Art. 183. *(Procedure)*. — 1. L'istruttoria sui progetti relativi alle opere di cui all'art. 182, comma 1, è eseguita al fine di individuare, descrivere e valutare, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

l'uomo, la fauna e la flora; il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio; i beni materiali e il patrimonio culturale; l'interazione tra i predetti fattori. Per quanto non previsto dal presente codice e dall'allegato tecnico trovano applicazione le norme del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 agosto 1988, n. 377.

2. Il soggetto proponente predispone a proprie spese lo studio di impatto ambientale. Lo studio di impatto ambientale è redatto secondo le direttive comunitarie in materia e le norme dell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI. In ogni caso esso deve almeno comprendere: una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimensioni; una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi; i dati necessari per individuare e valutare principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente; una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente con indicazione delle principali ragioni della scelta sotto il profilo dell'impatto ambientale; dati, analisi e informazioni relative al progetto stesso, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti. Il soggetto aggiudicatore deve redigere una relazione sui metodi di previsione utilizzati per la valutazione dell'impatto ambientale e delle misure previste per evitare, ridurre ed eventualmente compensare effetti negativi rilevanti del progetto sull'ambiente, nonché consegnare un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse e indicare le eventuali difficoltà riscontrate. Lo studio di impatto ambientale di un lotto di infrastruttura deve contenere elementi di massima che diano informazioni sull'impatto ambientale determinato dalla realizzazione degli altri lotti secondo le scelte seguite nel progetto presentato.

3. Il progetto comprendente lo studio di impatto ambientale, relativo ad una delle opere di cui all'art. 182, comma 1, è trasmesso dal soggetto proponente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tiene conto, ai fini delle valutazioni di propria competenza, delle eventuali osservazioni ad esso rimesse dai soggetti pubblici e dai privati interessati, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente.

5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e, per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica, il Ministro per i beni e le attività culturali, decorsi novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione da parte del soggetto aggiudicatore o dell'autorità proponente, provvedono ad emettere la valutazione sulla compatibilità ambientale dell'opera, comunicandola alle regioni interessate e al Ministro delle infrastrutture nonché, per le opere di cui all'art. 179, anche al Ministro delle attività produttive. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a tale fine si avvale della commissione prevista dall'art. 184.

6. Il provvedimento di compatibilità ambientale è adottato dal CIPE, contestualmente all'approvazione del progetto preliminare. In caso di motivato dissenso del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio o del Ministro per i beni e le attività culturali, l'adozione del provvedimento di compatibilità ambientale è demandata al Consiglio dei Ministri, che vi provvede nella prima riunione utile successiva. Sul progetto definitivo si procede alla verifica di ottemperanza ai sensi dell'art. 185, comma 4.

Art. 184. *(Contenuto della valutazione di impatto ambientale)*. — 1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti e indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonché sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale e ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti.

2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione e il funzionamento della stessa. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente e ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria. (910) (908)

3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'art. 27 della legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 185. *(Compiti della commissione speciale VIA)*. — 1. La commissione provvede all'istruttoria tecnica di cui all'art. 184 e, entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto da parte del soggetto proponente, esprime il proprio parere sul progetto assoggettato alla valutazione dell'impatto ambientale.

2. Ove la commissione verifichi l'incompletezza della documentazione presentata, il termine indicato al comma 1 è differito di trenta giorni per le necessarie integrazioni.

3. Le integrazioni sono richieste entro trenta giorni dall'apertura della procedura; nel caso in cui il soggetto aggiudicatore non abbia provveduto alle richieste integrazioni entro i trenta giorni successivi, il parere si ritiene negativo.

4. La commissione:

a) comunica ali Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro trenta giorni dalla data di presentazione del progetto definitivo da parte del soggetto proponente, eventuali difformità tra questo e il progetto preliminare;

b) esprime al predetto Ministero, entro sessanta giorni da tale presentazione, il proprio parere sulla ottemperanza del progetto definitivo alle prescrizioni del provvedimento di compatibilità ambientale e sull'esatto adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al decreto di compatibilità ambientale.

5. Qualora il progetto definitivo sia diverso da quello preliminare, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio il quale, ove ritenga, previa valutazione della commissione stessa, che la differenza tra il progetto preliminare e quello definitivo comporti una significativa modificazione dell'impatto globale del progetto sull'ambiente, dispone, nei trenta giorni dalla comunicazione fatta dal
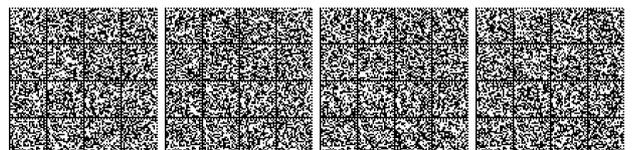
soggetto aggiudicatore, concessionario o contraente generale, l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, anche ai fini dell'eventuale invio di osservazioni da parte dei soggetti pubblici e privati interessati.

L'aggiornamento dello studio di impatto ambientale può riguardare la sola parte di progetto interessato alla variazione. In caso di mancato adempimento dei contenuti e delle prescrizioni di cui al provvedimento di compatibilità ambientale, il citato Ministro, previa diffida a regolarizzare, fa dare notizia dell'inottemperanza in sede di Conferenza di servizi, al fine dell'eventuale rinnovo dell'istruttoria.

6. Qualora si riscontrino violazioni degli impegni presi ovvero modifiche del progetto che comportino significative variazioni dell'impatto ambientale, la commissione riferisce al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il quale ordina al soggetto gestore di adeguare l'opera e, se necessario, richiede al CIPE la sospensione dei lavori e il ripristino della situazione ambientale a spese del responsabile, nonché l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui agli articoli 8 e 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

7. Ai fini delle verifiche di cui al comma 6, prima dell'inizio dei lavori è comunicata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio la relativa data ed è trasmesso allo stesso Ministero il progetto esecutivo composto dai documenti previsti dagli articoli 19 e seguenti dell'allegato tecnico recato dall'allegato XXI, ivi compresa l'attestazione di cui all'art. 20, comma 4. Al predetto Ministero sono anche tempestivamente trasmesse eventuali varianti progettuali, ivi comprese quelle derivanti dalle attività di verifica di cui all'art. 166 e agli articoli 20 e seguenti del relativo allegato tecnico recato dall'allegato XXI. La commissione, su richiesta dei soggetti esecutori dell'opera, può fornire le proprie indicazioni sulla interpretazione e applicazione del provvedimento di compatibilità ambientale.

8. I commi 4 e 5 non si applicano al caso di VIA espressa su progetti definitivi, fermo restando il potere di impartire prescrizioni con il provvedimento di compatibilità ambientale.».

16G00255

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 29 dicembre 2016.

Integrazione dell'allegato 1 del decreto 20 dicembre 2016, concernente il differimento della data di inizio del funzionamento di alcuni uffici del giudice di pace, ripristinati ai sensi del decreto 27 maggio 2016.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, con legge 27 febbraio 2015, n. 11;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1-*bis*, con il quale il termine di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato differito al 30 luglio 2015, prevedendo la possibilità per gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, per le unioni di comuni nonché per le comunità montane di chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi, indicati nella vigente tabella *A)* allegata al medesimo provvedimento, con competenza sui rispettivi territori;

Vista la circolare del Capo dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del 12 maggio 2015, pubblicata in pari data sul sito internet dell'Amministrazione, esplicativa dei requisiti per la formulazione dell'istanza di ripristino degli uffici del giudice di pace;

Visto l'articolo 2-*ter* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, con legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 agosto 2016, con il quale sono state determinate le sedi degli uffici del giudice di pace ripristinati ai sensi dell'art. 2, comma 1-*bis* del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni con legge 27 febbraio 2015, n.11, ed è stata fissata per il 2 gennaio 2017 la data di inizio del funzionamento degli uffici stessi;

Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 2016, con il quale è stato disposto, il differimento al 1 aprile 2017 della data di inizio del funzionamento degli uffici del giudice di pace individuati nel relativo allegato 1, quali sedi ripristinate ai sensi del richiamato decreto ministeriale 27 maggio 2016;

Vista la nota del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria in data 29 dicembre 2016 nella quale si rappresenta che successivamente all'adozione del predetto provvedimento sono state rilevate ulteriori criticità, in ordine allo stato di approntamento delle dotazioni necessarie e alla sussistenza di tutti i requisiti necessari alla riapertura per la data del 2 gennaio 2017 degli uffici ripristinati, relativamente alle sedi del giudice di pace di Abbiategrasso e Ortona;

Ritenuto pertanto, che anche per gli uffici di Abbiategrasso e Ortona il termine di cui all'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 27 maggio 2016 deve essere oggetto di proroga, procedendo all'integrazione delle sedi di cui all'allegato 1 del richiamato decreto ministeriale 20 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1 del decreto ministeriale 20 dicembre 2016 è integrato con l'ulteriore previsione delle sedi individuate dall'allegato 1 al presente decreto.

Roma, 29 dicembre 2016

Il Ministro: ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 30 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3330

Allegato 1

Uffici del giudice di pace ripristinati di cui è previsto il differimento dell'avvio dell'attività

Distretto	Circondario	Giudici di pace
L'AQUILA	CHIETI	ORTONA
MILANO	PAVIA	ABBIATEGRASSO

16A09172

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 dicembre 2016.

Conferma della ri-registrazione, secondo principi uniformi, dei prodotti fitosanitari afferenti al dossier GF 999 di All. III a base di mancozeb, a seguito della documentazione integrativa tecnico-scientifica richiesta senza pregiudizio.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto di ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di mancozeb del 22 dicembre 2014, sulla base del dossier GF 999 di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

Vista la nota dell'Ufficio prot. 18897 del 8 maggio 2013 con la quale è stata richiesta documentazione e dati tecnico - scientifici aggiuntivi indicati dal Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria;

Vista la nota con la quale l'Impresa Indofil Industries LTD ha presentato, entro i termini di tempo previsti dalla suddetta nota dell'Ufficio, la documentazione ed i dati tecnico - scientifici aggiuntivi;

Visto il parere favorevole del Centro sopra citato in merito alla documentazione presentata dall'Impresa Indofil Industries LTD a sostegno della conferma di autorizzazione dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto;

Decreta:

Sono confermate le ri-registrazioni fino al 31 gennaio 2018, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva mancozeb , dei prodotti fitosanitari indicati in allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzati con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

Sono autorizzate le modifiche indicate per ciascun prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, sia nella versione munita di classificazione conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE, sia nella versione munita di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Entro trenta giorni dalla notifica del presente decreto, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rietichettare il prodotto fitosanitario non ancora immesso in commercio e a fornire ai rivenditori un facsimile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuto ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego del prodotto fitosanitario in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO
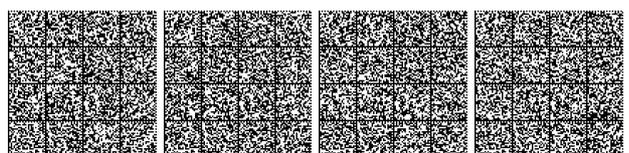
ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva **mancozeb** per i quali viene confermata la ri-registrazione alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier GF 999di All. III **fino al 30 giugno 2018** ai sensi del Regolamento (UE) n. 762/2013 della Commissione del 7 agosto 2013.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'impresa titolare
1.	3793	DITHANE M-45	13/10/1980	INDOFIL INDUSTRIES LTD	ATTENZIONE H317-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P280-P302+P352-P308+P313-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Estensione delle colture: **arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago**					
2.	12746	DITHANE M-45 WP	02/09/2005	INDOFIL INDUSTRIES LTD	ATTENZIONE H317-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P280-P302+P352-P308+P313-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Estensione delle colture: **arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago**					
3.	4886	MICOZEB 80 WP	23/10/1982	INDOFIL INDUSTRIES LTD	ATTENZIONE H317-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P280-P302+P352-P308+P313-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Estensione delle colture: **arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago**					

s.a. mancozeb conferma Ri-reg. secondo principi uniformi a seguito degli studi senza pregiudizio

4.	4613	INDOFIL MZ 3 WP	30/12/1981	INDOFIL INDUSTRIES LTD	ATTENZIONE H317-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P280-P302+P352-P308+P313-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Estensione delle colture: **arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago**					
5.	5381	MANCOZEB PLUS 80 WP	04/07/1983	INDOFIL INDUSTRIES LTD	ATTENZIONE H317-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P280-P302+P352-P308+P313-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Estensione delle colture: **arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago**					
6.	6148	ENOZEB	18/12/1984	SIPCAM S.P.A.	ATTENZIONE H317-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P280-P302+P352-P308+P313-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Estensione delle colture: **arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago**					
7.	3516	MICENE MZ	10/03/1980	SIPCAM S.P.A.	ATTENZIONE H317-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P280-P302+P352-P308+P313-P405-P501
Modifiche autorizzate: - Estensione delle colture: **arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago**					

s.a. mancozeb conferma Ri-reg. secondo principi uniformi a seguito degli studi senza pregiudizio

8.	1228	PHYTOX MZ 80	02/05/1974	DIACHEM S.P.A.	ATTENZIONE H317-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P280-P302+P352-P308+P313-P405-P501
Modifiche autorizzate: - <u>Estensione delle colture</u>: **arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago**					
9.	6682	NOSPOR 80 S	24/04/1986	NUFARM ITALIA S.R.L.	ATTENZIONE H317-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P280-P302+P352-P308+P313-P405-P501
Modifiche autorizzate: - <u>Estensione delle colture</u>: **arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago**					
10.	2991	NEMISPOR	26/01/1979	ISAGRO S.P.A	ATTENZIONE H317-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P280-P302+P352-P308+P313-P405-P501
Modifiche autorizzate: - <u>Estensione delle colture</u>: **arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago**					
11.	4388	CRITTOX MZ 80	25/05/1981	ISAGRO S.P.A	ATTENZIONE H317-H316d-H400-H411, EUH401; P201-P280-P302+P352-P308+P313-P405-P501
Modifiche autorizzate: - <u>Estensione delle colture</u>: **arancio, noce, olivo, susino, ciliegio, cetriolo, cetriolino, cavolo broccolo, asparago**					

s.a. mancozeb conferma Ri-reg. secondo principi uniformi a seguito degli studi senza pregiudizio

DITHANE M-45

FUNGICIDA PREVENTIVO – POLVERE BAGNABILE
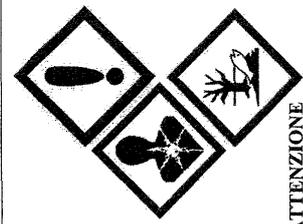
Composizione di DITHANE M-45
MANCOZEB puro 80%;
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B.V
Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam (The Netherlands) Tel.: +31(0)202170971 - +39(0)266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 3793 del 13/10/1980

Stabilimenti di produzione:
STI-Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Distribuito da: Dow AgroSciences Italia S.r.l., via F. Albani 65 – 20148 Milano – Tel. +39 05128661
Taglie: 1 – 5 – 10 – 25 kg Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp. e *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2,5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del... 16 DIC. 2016

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio e Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di DITHANE M-45 con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

DITHANE M-45 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO – POLVERE BAGNABILE

Composizione di DITHANE M-45 WP
MANCOZEB puro 80%;
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B.V
Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam (The Netherlands) Tel.: +31(0)202170971 - +39(0)266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 12746 del 02/09/2005

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie: 200 g; 1 – 5 – 10 – 25 kg   Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del... 6 DIC. 2016

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su: **Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di DITHANE M-45 WP con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

DITHANE M-45 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO – POLVERE BAGNABILE

Composizione di DITHANE M-45 WP
MANCOZEB puro 80%;
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B.V
Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam (The Netherlands) Tel.: +31(0)202170971 - +39(0)266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 12746 del 02/09/2005

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie: 200 g; 1 kg (2 x 500 g) Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 DIC. 2016

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su: **Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di DITHANE M-45 WP con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

SACCHETTO IDROSOLUBILE: AVVERTENZE PARTICOLARI
PREPARAZIONE

1) Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

2) Assicurarsi la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...
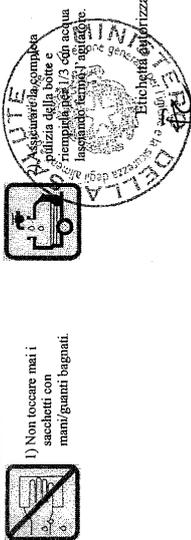
3) Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

4) Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione

5)Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO: se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione. Conservare in luogo asciutto.

Avvertenza d'uso: in caso di miscele con altri prodotti fitosanitari si consiglia di procedere prima alla introduzione e solubilizzazione dei sacchetti idrosolubili, quindi di aggiungere gli altri prodotti. Non conservare i sacchetti idrosolubili in luoghi umidi, non toccare i sacchetti idrosolubili con le mani bagnate.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

TESTO DA STAMPARE SUI SACCHETTI IDROSOLUBILI

DITHANE M-45 WP

Autorizzazione del Ministero della Salute n. 12746 del 02/09/2005

INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B.V
Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam (The Netherlands)
Tel.: +31(0)202170971 - +39(0)2661010299

Taglie autorizzate per **sacchetti idrosolubili**: **200 – 500 g**

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

ATTENZIONE

AVVERTENZA: LEGGERE ATTENTAMENTE IL TESTO DELL'ETICHETTA RIPORTATO SUL CONTENITORE

16 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

MICOZEB 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO – POLVERE BAGNABILE

Composizione di MICOZEB 80 WP
MANCOZEB puro 80%;
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B.V
Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam (The Netherlands) Tel.: +31(0)202170971 - +39(0)266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 4886 del 23/10/1982

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Distribuito da: Arysta Lifescience Italia S.r.l., via Nino Bixio, 6 – 44042 Cento (FE) – Tel. 051 6836207
Taglie: 1 – 5 – 10 – 25 kg
Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del... 5 DIC. 2016

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Micozeb 80 WP con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del....

INDOFIL-MZ-3-WP

FUNGICIDA PREVENTIVO – POLVERE BAGNABILE

Composizione di INDOFIL-MZ-3-WP
MANCOZEB puro 80%;
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B.V
Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam (The Netherlands) Tel.: +31(0)202170971 - +39(0)266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 4613 del 30/12/1981

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie: 1 – 10 – 25 kg

Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del... 6 DIC. 2016

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Indofil-MZ-3-WP con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

MANCOZEB PLUS 80 WP

FUNGICIDA PREVENTIVO – POLVERE BAGNABILE

Composizione di MANCOZEB PLUS 80 WP
MANCOZEB puro 80%;
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

INDOFIL INDUSTRIES (Netherlands) B.V
Piet Heinkade 55, 1019 GM Amsterdam (The Netherlands) Tel.: +31(0)202170971 - +39(0)266101029

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 5381 del 04/07/1983

Stabilimenti di produzione:
Indofil Industries Limited – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
Indofil Industries Limited – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Distribuito da: Manica S.p.A., via all'Adige, 4 – 38068 Rovereto (TN) – Tel. 0464.433705
Taglie: 1 – 5 – 10 – 25 kg Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2,5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**
ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio e Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Mancozeb Plus 80 WP con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

ENOZEB

FUNGICIDA PREVENTIVO - POLVERE BAGNABILE

ENOZEB - Composizione:
- Mancozeb puro g. 80
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

Contiene Hexamethylene tetramine

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica della pelle (H317). Sospettato di nuocere al feto (H361d). Molto tossico per gli organismi acquatici (H400). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Procurarsi le istruzioni prima dell'uso (P201). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352). In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

ATTENZIONE

SIPCAM ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 02.353781

Registrazione n. 6148 del 18.12.1984 del Ministero della Sanità

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)
SIPCAM PHYTEUROP – Montreuil Bellay (Francia)
SIPCAM INAGRA – Sueca (Spagna)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie autorizzate g. 100-200-500 Kg. 1-5-10-25 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 DIC. 2016

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora sp.*, *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.................. 16 DIC. 2016

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di ENOZEB con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna. Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del.......... 6 DIC. 2016

ENOZEB

FUNGICIDA PREVENTIVO
POLVERE BAGNABILE

ENOZEB - Composizione:
- Mancozeb puro g. 80
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

Contiene Hexamethylene tetramine

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica della pelle (H317). Sospettato di nuocere al feto (H361d). Molto tossico per gli organismi acquatici (H400). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Procurarsi le istruzioni prima dell'uso (P201). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352). In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

SIPCAM ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano - Tel. 02.353781

Registrazione n. 6148 del 18.12.1984 del Ministero della Sanità

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)
SIPCAM PHYTEUROP – Montreuil Bellay (Francia)
SIPCAM INAGRA – Sueca (Spagna)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie autorizzate g. 100 Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: **cute:** eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; SNC: atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI.
IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO.
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 16 DIC. 2016

MICENE® MZ

FUNGICIDA PREVENTIVO - POLVERE BAGNABILE

MICENE MZ - Composizione:
- Mancozeb puro g. 80
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

Contiene Hexamethylene tetramine
® Marchio registrato SIPCAM S.p.A.

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
Può provocare una reazione allergica della pelle (H317). Sospettato di nuocere al feto (H361d). Molto tossico per gli organismi acquatici (H400). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA
Procurarsi le istruzioni prima dell'uso (P201). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352). In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

SIPCAM ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 02.353781

Registrazione n. 3516 del 10.03.1980 del Ministero della Sanità

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA – Cotignola (RA)
SABERO ORGANICS GUJARAT Ltd. – Gujarat (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie autorizzate g. 200 Kg. 1-5-10-25 Partita n. ………………

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del......6 DIC. 2016....

Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora sp.*, *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana**.

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 DIC. 2016

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MICENE MZ con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna. Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 DIC. 2016

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

MICENE® MZ

FUNGICIDA PREVENTIVO - POLVERE IN SACCHETTI IDROSOLUBILI

MICENE MZ - Composizione:
- Mancozeb puro g. 80
- Coformulanti: quanto basta a g. 100

Contiene Hexamethylene tetramine

® Marchio registrato SIPCAM S.p.A.

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può provocare una reazione allergica della pelle (H317). Sospettato di nuocere al feto (H361d). Molto tossico per gli organismi acquatici (H400). Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata (H411). Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso (EUH401).

CONSIGLI DI PRUDENZA

Procurarsi le istruzioni prima dell'uso (P201). Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso (P280). IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone (P302+P352). In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico (P308+P313). Conservare sotto chiave (P405). Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente (P501).

ATTENZIONE

SIPCAM ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 02.353781

Registrazione n. 3516 del 10.03.1980 del Ministero della Sanità

Stabilimenti autorizzati per la produzione e/o il confezionamento:
SIPCAM S.p.A. – Salerano sul Lambro (Lodi)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA SpA – Cotignola (RA)
SABERO ORGANICS GUJARAT Ltd. – Gujarat (India)
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Kolshet, Off Swami Vivekananda Road, Azad Nagar, Sandoz Baug P.O., Thane - 400 607 Maharashtra, India
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED – Plot No. Z7-1/Z8, Sez Dahej Limited, Sez Dahej, Taluka: Vagra, Dist-Bharuch, Gujarant-392 130 (India)

Taglie autorizzate Kg. 1 (1 sacchetto da 1 kg)
Kg. 1 (2 sacchetti da 0,5 kg)
Kg. 1 (5 sacchetti da 0,2 kg)

Partita n. ....

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. [Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade]. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni**

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 DIC. 2016

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora sp.*, *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 DIC. 2016

ETICHETTA E FOGLIO ILLUSTRATIVO

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di MICENE MZ con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna. Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

DA NON VENDERE NÈ CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE.
DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA

MODO DI UTILIZZO
Questa confezione contiene sacchetti idrosolubili

1

Riempire l'atomizzatore col 20-25% di acqua

2

Introdurre il numero di sacchetti idrosolubili chiusi, previsti (come da etichetta) nell'atomizzatore

3

Mettere in funzione l'agitatore

4

Attendere lo scioglimento dei sacchetti (tre-quattro minuti), ed.........

5

.......aggiungere la restante parte di acqua, necessaria alla corretta bagnatura della vegetazione

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...........6 DIC. 2016...

MICENE® MZ

FUNGICIDA IN POLVERE BAGNABILE

ATTENZIONE

MICENE MZ - COMPOSIZIONE:
Mancozeb puro g. 80
Coformulanti: q. basta a g. 100
Contiene Hexamethylene tetramine

Avvertenza: leggere attentamente la confezione prima di utilizzare il prodotto.

Kg 0.2 - 0.5 - 1

® Marchio registrato SIPCAM

SIPCAM ITALIA S.p.A.
Sede legale: via Carroccio 8 – Milano
Tel. 02.353781

Registrazione n. 3516 del 10.3.80 del Ministero della Sanità.

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE
DA NON VENDERE NE' CONSERVARE FUORI DALLA CONFEZIONE

PHYTOX MZ 80

FUNGICIDA PREVENTIVO – POLVERE BAGNABILE

Composizione di PHYTOX MZ 80
MANCOZEB puro 80%;
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

ATTENZIONE

DIACHEM S.p.A.

Via Tonale, 15 – 24061 Albano S. Alessandro (BG) – Tel.: 0363 355611

Autorizzazione del Ministero della Sanità n. 1228 del 2/5/1974

Stabilimento di produzione:
Diachem S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)

Taglie: 1 – 5 – 25 kg

Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del... 6 DIC. 2016

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di PHYTOX MZ 80 con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del…

NEMISPOR®

POLVERE BAGNABILE-fungicida a base di mancozeb

NEMISPOR®
Marchio registrato
Registrazione Ministero della Salute n°2991 del 26.01.1979
Isagro S.p.A via Caldera 21-20153 Milano, tel 0240901 (centr.), 0240901209 (emergenze)

MANCOZEB puro 80%;
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Contenuto netto: Contenuto netto:1 - 5 - 10 - 25 Kg
Stabilimento di produzione: : Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina);.

Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di NEMISPOR con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Distributore: Sumitomo Chemical Italia Srl, via Caldera 21, 20153 MILANO (tel 02 452801)

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del…

CRITTOX® MZ 80

POLVERE BAGNABILE-fungicida a base di mancozeb

CRITTOX® MZ 80
Marchio registrato
Registrazione Ministero della Salute n°4388 del 25.05.1981
Isagro S.p.A via Caldera 21-20153 Milano, tel 0240901 (centr.), 0240901209 (emergenze)

MANCOZEB puro 80%;
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317: Può provocare una reazione allergica cutanea; H361d: Sospettato di nuocere al feto; H400: Molto tossico per gli organismi acquatici; H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.
CONSIGLI DI PRUDENZA
P201: Procurarsi le istruzioni prima dell'uso; P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/Proteggere il viso; P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone; P308+P313: In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico; P405: Conservare sotto chiave; P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione vigente.

Contenuto netto: Contenuto netto: 0,2 - 0,25 - 0,5 - 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 15 - 20 - 25 Kg
Stabilimento di produzione: : Isagro S.p.A. - Adria Cavanella Po (RO); Isagro S.p.A. - Aprilia (Latina);.

Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose, Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae, Peronospora brassicae*) e Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del... 6 DIC. 2016

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su Vite da vino e da tavola: contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di CRITTOX MZ 80 con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del…

Nospor 80 S

FUNGICIDA PREVENTIVO – POLVERE BAGNABILE

Composizione di NOSPOR 80 S
MANCOZEB puro 80%;
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene Hexamethylene tetramine

INDICAZIONI DI PERICOLO
H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea. H361d - Sospettato di nuocere al feto. H400 - Molto tossico per gli organismi acquatici. H411 - Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401- Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA
P201- Procurarsi le istruzioni prima dell'uso. P280 - Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352 - In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P308+P313 - In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. P405 - Conservare sotto chiave. P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alle norme vigenti.

ATTENZIONE

Nufarm Italia S.r.l.
Viale Luigi Majno, 17/A MILANO; Sede amm.va Via Guelfa, 5 – Bologna. Tel. 051 0394022

Stabilimenti di produzione:
DIACHEM S.p.A. – U.P. SIFA – Caravaggio (BG)
Torre S.r.l. – Torrenieri (SI)
STI-Solfotecnica Italiana Spa – Cotignola (RA)

Registrazione Ministero della Sanità n. 6682 del 24/04/1986

Taglie autorizzate: 1 – 10 – 25 kg   Partita n°: Vedere sulla confezione

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Una volta aperta la confezione utilizzare tutto il contenuto. Conservare in luogo fresco ed asciutto, lontano dall'umidità e dal calore. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Non contaminare altre colture, alimenti, bevande o corsi d'acqua.
Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata di:
- 25 metri dai corpi idrici superficiali per pomacee e drupacee, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva e nel passaggio sui filari più estremi, aver cura di escludere l'irrorazione dagli ugelli rivolti verso il lato esterno;
- 20 metri dai corpi idrici superficiali per arancio e olivo, in associazione all'utilizzo di dispositivi meccanici di riduzione della deriva;
- 12 metri dai corpi idrici superficiali per la vite;
- 5 metri dai corpi idrici superficiali per ortaggi a bulbo;
- 3 metri dai corpi idrici superficiali per patata, ortaggi a frutto, ortaggi a foglia.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi: cute: eritema, dermatiti, sensibilizzazione; **occhio:** congiuntivite irritativa, sensibilizzazione; **apparato respiratorio:** irritazione delle prime vie aeree, broncopatia asmatiforme, sensibilizzazione; **SNC:** atassia, cefalea, confusione, depressione, iporeflessia; **effetto antabuse:** si verifica in caso di concomitante o pregressa assunzione di alcool, e si manifesta con nausee, vomito, sudorazione, sete intensa, dolore precordiale, tachicardia, visione confusa, vertigini, ipotensione ortostatica. Dopo qualche ora il viso da paonazzo diventa pallido e l'ipotensione si aggrava fino al collasso ed alla perdita di coscienza.
Terapia: sintomatica. **Avvertenza:** Consultare un Centro Antiveleni

USI AUTORIZZATI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
Vite da vino e da tavola	Peronospora (*Plasmopara viticola*), Escoriosi (*Phomopsis viticola*), Marciume nero (*Guignardia bidwellii*), Rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*), Antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	6	28
Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone	Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Marciume nero (*Alternaria* sp.), Maculatura bruna (*Stemphylium vesicarium*) e Septoriosi (*Mycosphaerella sentina*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	28
Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio	Ruggine (*Tranzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*) e Nerume (*Cladosporium carpophilum*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	30 45 (mandorlo)
Arancio	Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum gleosporoides*) e Fumaggine (*Capnodium citri* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	14
Olivo	Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Antracnosi (*Gleosporium olivarum*), Alternaria (*Alternaria alternata*) e Fumaggine (*Capnodium oleophilum* ecc.)	300 g/hL (3 kg/ha)	1	21
Noce	Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Necrosi apicale bruna (*Alternaria* sp., *Colletotrichum* sp., *Fusarium* sp., *Phomopsis* sp.) e Batteriosi (*Xanthomonas arboricola* pv *juglandis*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	45
Tabacco	Peronospora (*Peronospora tabacina*)	2 kg/ha	4	-
Patata	Peronospora (*Phytophthora infestans*) e Alternaria (*Alternaria solani*)	2 kg/ha	8	7
Pomodoro, Melanzana	Peronospora (*Phytophthora* sp), Alternaria (*Alternaria* sp), Septoria (*Septoria lycopersici*) e Cladosporiosi (*Cladosporium fulvum*)	2 kg/ha	5	3
Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria	Peronospora (*Pseudoperonospora cubensis*), Antracnosi (*Colletotrichum lagenarium*), Alternaria (*Alternaria cucumerina*) e Cladosporiosi (*Cladosporium cucumerinum*)	2 kg/ha	4	3
Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola	Peronospora (*Bremia lactucae*, *Peronospora brassicae*), Ruggine (*Puccinia hieracii*)	2 kg/ha	4	28
Porro	Peronospora (*Peronospora* sp., *Phytophthora porri*), Ruggine (*Puccinia* sp.) ed Alternaria (*Alternaria porri*)	2.5 kg/ha	3	28

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 6 DIC. 2016

Coltura	Parassiti	Dose	N° massimo di trattamenti per stagione	Intervallo di sicurezza (giorni)
Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero	Peronospora (*Peronospora brassicae*) e Alternaria (*Alternaria* sp.)	2 kg/ha	4	30
Asparago	Ruggine (*Puccinia asparagi*) e Stemfiliosi (*Stemphilium vesicarium*)	2 kg/ha	4	-
Carota	Peronospora (*Plasmopara nivea*) ed Alternaria (*Alternaria dauci*)	2 kg/ha	4	30
Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta	Peronospora (*Peronospora* sp.), Ruggine (*Puccinia* sp.), Alternaria (*Alternaria* sp.), Antracnosi (*Colletotrichum* sp.) e Septoria (*Septoria* sp.)	2 kg/ha	4	28
Orzo, Avena, Triticale	Septoria (*Septoria tritici*) e Ruggine (*Puccinia* sp.)	2 kg/ha	3	Non oltre BBCH 65
Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris	Ruggine (*Uromyces* sp., *Puccinia* sp., *Phragmidium* sp.) e Ticchiolatura della rosa (*Diplocarpon rosae*)	2 kg/ha	4	-
Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive	Antracnosi (*Colletotrichum* sp., *Gleosporium* sp., *Gnomonia* sp. *Sphaceloma* sp.), Maculature fogliari (*Septoria* sp., *Alternaria* sp., *Aschochyta* sp., *Phyllosticta* sp.), Peronospora (*Bremia* sp., *Peronospora* sp., *Pseudoperonospora* sp., *Plasmopara* sp.), Ruggini (*Cronarthium* sp., *Gymnosporangium* sp., *Phragmidium* sp., *Puccinia* sp., *Uromyces* sp.) e Ticchiolatura (*Venturia* sp.)	2 kg/ha	4	-
Vivai di vite e fruttiferi	Peronospora (*P. viticola*), Ticchiolatura (*Venturia* sp.), Ruggine (*Transzchelia pruni-spinose*, *Puccinia cerasi*), Cilindrosporiosi (*Blumeriella japii*), Antracnosi (*Gnomonia leptostyla*), Occhio di pavone (*Spilocaea oleagina*), Allessatura delle foglie e Marciume bruno (*Phytophthora* sp.) e Fumaggini (*Capnodium* sp.)	2 kg/ha	4	-
Pioppo	Bronzatura (*Marssonina brunnea*)	200 g/hL (2 kg/ha)	4	-

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguire ad intervalli di 7 giorni sulle seguenti colture: **Zucchino, Zucca, Cetriolo, Cetriolino, Melone, Anguria, Porro, Lattuga, Scarola, Indivia, Cicoria, Radicchio, Dolcetta, Rucola, Erba cipollina, Prezzemolo, Salvia, Rosmarino, Timo, Basilico, Alloro, Maggiorana, Origano, Menta**

ed ad intervalli di 7-10 giorni su:**Tabacco, Patata, Pomodoro, Melanzana.**

Iniziare i trattamenti alla ripresa vegetativa e proseguire ad intervalli di 7 giorni in alternanza semplice con altri fungicidi preventivi o ad intervalli di 10 giorni in miscela con fungicidi triazolici su **Melo, Pero, Nashi, Cotogno, Nespolo, Nespolo del Giappone.**

Iniziare i trattamenti preventivamente e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulle colture **Garofano, Crisantemo, Rosa, Giglio, Iris, Piante ornamentali da fiore, arboree ed arbustive, Vivai di vite e fruttiferi.**

Su **Vite da vino e da tavola:** contro peronospora (*Plasmopara viticola*), marciume nero (*Guignardia bidwellii*), rossore parassitario (*Pseudopeziza tracheiphila*) e antracnosi (*Sphaceloma ampelinum*) iniziare i trattamenti su germogli ben formati. Contro escoriosi (*Phomopsis viticola*), applicare il prodotto alla rottura delle gemme e subito dopo l'emissione delle prime foglioline, proseguendo poi con il calendario di difesa antiperonosporica.

Iniziare i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi e proseguire ad intervalli di 10 giorni sulla coltura **Pioppo.**

Impiegare ad intervalli non inferiori ai 10 giorni, iniziando i trattamenti alla comparsa dei primi sintomi soprattutto in caso di primavere umide e piovose sulle seguenti colture: **Pesco, Nettarina, Albicocco, Mandorlo, Susino, Ciliegio.**

Su **Noce** iniziare i trattamenti alla chiusura delle gemme e proseguire ad intervalli di 10 giorni fino alla schiusura del canalicolo stilare. Per migliorare l'attività nei confronti delle batteriosi e della necrosi apicale bruna è consigliabile associare il prodotto con fungicidi a base di rame metallico.

Iniziare i trattamenti sin dalle prime fasi di sviluppo della coltura e proseguendo ad intervalli di 14 giorni sulle colture **Carota, Cavolo cappuccio, Cavolo verza, Cavolo broccolo, Cavolo cinese, Cime di rapa, Cavoletto di Bruxelles, Cavolo rosso, Cavolo bianco, Cavolo nero.**

Su Asparago: iniziare i trattamenti dopo la conclusione della raccolta dei turioni e proseguendo ad intervalli di 14 giorni. Si propongono trattamenti su piante madri per la protezione delle foglie e dei fusti durante il ciclo estivo della coltura.

Nelle colture **Orzo, Avena, Triticale** effettuare 2 trattamenti preventivi nel periodo compreso fra inizio levata e comparsa della botticella ed 1 alla comparsa delle prime pustole di ruggine, per un totale di 3 trattamenti per stagione ad intervalli di 14 giorni.

Su **Arancio** e **Olivo**, effettuare il trattamento preferibilmente con sintomi ben visibili sugli organi vegetanti o sui frutti.

NON IMPIEGARE SU COLTURE DIVERSE DA QUELLE INDICATE. NON IMPIEGARE IN SERRA

COMPATIBILITÀ: non è raccomandata la miscelazione di Nospor 80 S con altri prodotti fitosanitari.

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ: Varietà di pero sensibili al Mancozeb: Abate Fetel, Armela, Butirra Precoce, Morettini, Conference, Coscia, Curato, Decana del Comizio, Gentile, Gentilona, Giardina, Mora, Principessa Gonzaga, San Giovanni, Santa Maria, Scipiona, Spadoncina, Spadona d'estate, Spina Carpi, Zucchermanna). Il prodotto può essere fitotossico sui pomodori sotto vetro nei primissimi stadi di sviluppo.

INTERVALLO DI SICUREZZA: vedere tabella Usi autorizzati e modalità di impiego

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con i mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

6 DIC. 2016

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del...

16A09034

DECRETO 7 dicembre 2016.

Conferma del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Ospedale San Raffaele S.r.l.», in Milano, nella disciplina «Medicina molecolare».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);

Visto l'art. 13 del richiamato decreto legislativo, che stabilisce i requisiti necessari ai fini del riconoscimento del carattere scientifico degli Istituti;

Visto, altresì, l'art. 15 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003, il quale stabilisce che ogni due anni le Fondazioni IRCCS, gli IRCCS non trasformati e quelli privati inviano al Ministero della salute i dati aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui al suddetto art. 13, nonché la documentazione necessaria ai fini della conferma e che sulla base della sussistenza dei requisiti prescritti il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, conferma o revoca il riconoscimento;

Visto il decreto del Ministro della salute 14 marzo 2013 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, come modificato dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio 2015, che individua la documentazione necessaria per la conferma del riconoscimento del carattere scientifico degli IRCCS, ai sensi dell'art. 14, comma 1 del richiamato decreto legislativo;

Visto il decreto del Ministro della salute 22 ottobre 2014, con il quale è stato confermato il carattere scientifico per la disciplina «medicina molecolare», dell'IRCCS di diritto privato «Ospedale San Raffaele S.r.l.», con sedi a Milano, via Olgettina n. 60 (sede legale) e via Stamira d'Ancona n. 20 - palazzina B - ed è stato riconosciuto il carattere scientifico nella medesima disciplina alla sede «San Raffaele Turro», sita in via Stamira d'Ancona n. 20;

Vista la nota del 18 luglio 2016 con la quale l'«Ospedale San Raffaele S.r.l.» ha trasmesso a questo Ministero la documentazione necessaria ai fini della conferma del riconoscimento quale Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per la disciplina «medicina molecolare», con sedi in Milano, via Olgettina n. 60 (sede legale) e via Stamira d'Ancona n. 20, palazzina B e San Raffaele Turro;

Vista la relazione riguardante la *site - visit* effettuata presso il citato Istituto in data 20 ottobre 2016 dagli esperti della commissione di valutazione nominata con decreto in data 20 settembre 2016 del direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità;

Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 13, comma 3, lettere da *a)* ad *h)* del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e successive modificazioni;

Vista la nota prot. n. 0133718 del 6 dicembre 2016 con la quale il presidente della Regione Lombardia ha espresso la propria intesa ai fini dell'adozione del provvedimento di conferma del riconoscimento;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato il riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS di diritto privato «Ospedale San Raffaele S.r.l.» nella disciplina «medicina molecolare» per le sedi di Milano, via Olgettina n. 60 (sede legale) e via Stamira d'Ancona n. 20, palazzina B e San Raffaele Turro.

2. Il riconoscimento è soggetto a revisione, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e successive modificazioni, all'esito dell'invio dei dati aggiornati circa il possesso dei requisiti e della documentazione necessaria ai fini della conferma.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A09004

DECRETO 22 dicembre 2016.

Divieto di prescrizione di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo sertralina ed altri.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, e in particolare l'art. 5, che detta le disposizioni in materia di prescrizione di preparazioni magistrali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, il quale prevede che il Ministro della salute può vietare l'utilizzazione di medicinali, anche preparati in farmacia, ritenuti pericolosi per la salute pubblica;

Visto il decreto del Ministro della salute 20 maggio 2015, con cui è stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a base di fenilpropanolamina/norefedrina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 23 maggio 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 27 luglio 2015, con cui è stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a base di pseudoefedrina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 30 luglio 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 agosto 2015, con cui è stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali a base di triac, clorazepato, fluoxetina, furosemide, metformina, bupropione e topiramato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 10 agosto 2015;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 dicembre 2015, con cui è stata vietata la prescrizione e l'allestimento di preparazioni magistrali contenenti il principio attivo efedrina, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 dell'11 dicembre 2015;

Vista la nota, prot. n. 38186 dell'8 luglio 2016, con cui la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, a seguito di segnalazione del Comando Ca-

rabinieri per la tutela della salute, chiede all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) un parere tecnico-scientifico in merito alla pericolosità dei sotto riportati principi attivi, anche in associazione tra loro, utilizzati per preparazioni galeniche magistrali a scopo dimagrante:

sertralina;

buspirone;

acido ursodesossicolico;

pancreatina f.u. ix ed.;

5-idrossitriptofano;

tè verde e.s. 5% caffeina;

citrus aurantium e.s. 6% sinefrina;

fucus e.s. 1% iodio totale;

tarassaco e.s. 2% inulina;

aloe e.s. titolato 20%;

boldo e.s. 0.05 boldina;

pilosella e.s. 0.5 vitex;

teobromina;

guaranà e.s. 10% caffeina;

rabarbaro e.s. 5% reina;

finocchio e.s.;

cascara e.s. 10% cascarosidi;

Vista la nota dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), prot. n. 81417 del 2 agosto 2016, di riscontro alla citata nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, prot. n. 38186 dell'8 luglio 2016, nella quale, nel suggerire di richiedere un parere preventivo all'ISS al fine di valutare se tutte le sostanze proposte nella nota debbano essere incluse in un divieto di utilizzo a scopo dimagrante da sole, o in associazione tra loro, o con le altre sostanze già incluse nel decreto ministeriale 4 agosto 2015, si precisa, in generale, che «per i principi attivi menzionati non esistono studi clinici che dimostrino l'efficacia di tali principi attivi nella terapia del sovrappeso, né studi che dimostrino la sicurezza in associazione tra di loro»; «il rischio di insorgenza di interazioni farmacologiche per alcuni principi attivi, o per le loro classi di appartenenza, è noto ed è facilmente riscontrabile nei singoli Riassunti delle caratteristiche del prodotto (RCP), laddove vi sia un medicinale corrispondente»; «i rischi di insorgenza di reazioni avverse causate dalla preparazione magistrale possono aumentare in relazione al numero di sostanze associate nella preparazione stessa»;

Vista la nota, prot. n. 44505 del 10 agosto 2016, con cui la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, sulla scorta della menzionata nota dell'Agenzia italiana del farmaco del 2 agosto 2016, chiede all'Istituto superiore di sanità un parere tecnico-scientifico in merito ai sopra riportati principi attivi nonché, di voler fornire il parere tecnico-scientifico richiesto dalla medesima Direzione generale con note prot. n. 56774 del 24 novembre 2015 e prot. n. 38188 dell'8 luglio 2016, richiesto in ordine ai seguenti principi attivi utilizzati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante:

1-(beta-idrossipropil) teobromina;

acido deidrocolico;

bromelina;

buspirone cloridrato;

caffeina;

cromo;

d-fenilalanina;

deanolo-p-acetamido benzoato;

efedrina;

fenilefrina;

fucus vesciculosus estratto secco (e.s.);

L-(3-acetiltio-2(S)-metil propionil)-L-propil-L-fenilalanina;

senna (polvere);

sinefrina tartrato;

spironolattone;

teobromina;

L-tiroxina;

triiodotironina;

Viste le note, prot. n. 23011 dell'8 agosto 2016 e prot. n. 29334 del 19 ottobre 2016, con cui l'Istituto superiore di sanità ha reso il proprio parere tecnico-scientifico su tutti i sopra riportati principi attivi;

Dato atto che l'Istituto superiore di sanità, nel citato parere tecnico-scientifico dell'8 agosto 2016, in ordine ai principi attivi menzionati nelle richieste della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, prot. n. n. 56774 del 24 novembre 2015 e prot. n. 38188 dell'8 luglio 2016, «nel condividere l'analisi condotta dalla Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco (CTS) e, in particolare, che:

mancano studi validi che dimostrino la sicurezza e l'efficacia dei principi attivi utilizzati, da soli o in associazione, in preparazioni per scopi dimagranti;

in mancanza di tali studi, e a fronte di un rischio noto di interazioni, i medici e i cittadini dovrebbero essere consapevoli che il profilo beneficio-rischio di queste preparazioni deve essere considerato sfavorevole;

in ogni caso, va ricordato che ogni prescrizione di farmaci al di fuori delle indicazioni approvate, come è il caso dell'impiego a scopo dimagrante, deve essere accompagnata dall'acquisizione del consenso informato del paziente»

ha precisato che «l'assenza di indicazioni approvate indica che il profilo beneficio-rischio dell'utilizzo di questi farmaci nelle diete dimagranti è considerato sfavorevole o che, quanto meno, gli studi disponibili non supportano un possibile loro uso nel trattamento dell'obesità»; «l'assenza di evidenze scientifiche di efficacia implica un uso inappropriato e quindi una potenziale pericolosità del farmaco»; «si può affermare che non esistono studi clinici che dimostrino l'efficacia e la sicurezza dei principi attivi in elenco, né singolarmente né in associazione, quando utilizzati nelle diete dimagranti. La combinazione di più principi attivi a scopo dimagrante aumenta inevitabilmente i rischi di reazioni avverse e di conseguenza rende ancora più sfavorevole il profilo beneficio-rischio»;

Dato atto che l'Istituto superiore di sanità, nel citato parere tecnico-scientifico del 19 ottobre 2016, in ordine ai principi attivi menzionati nella richiesta della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceu-

tico, prot. n. 44505 del 10 agosto 2016, evidenzia come «nessuno dei farmaci inclusi nell'elenco inviato dai NAS presenta fra le indicazioni approvate l'uso a scopo dimagrante. Questo fatto, oltre alle implicazioni regolatorie, testimonia che allo stato attuale delle conoscenze il profilo beneficio-rischio di farmaci utilizzati *off-label* (nelle diete deve essere considerato sfavorevole, sia per la potenziale pericolosità intrinseca di ciascun farmaco (o prodotto di origine naturale) che per l'uso inappropriato che si fa di essi in mancanza di evidenze. Inoltre, l'abitudine a prescrivere una combinazione di più principi attivi a scopo dimagrante aumenta inevitabilmente i rischi di reazioni avverse e di conseguenza rende ancora più sfavorevole il profilo beneficio-rischio»; «la prescrizione di sertralina, come quella degli altri farmaci contenuti nella lista appare quindi essere stata effettuata al di fuori delle indicazioni previste dalla scheda tecnica (*off-label*). Come rilevato nei precedenti pareri l'assenza di indicazioni approvate indica che il profilo beneficio-rischio dell'utilizzo del farmaco nelle diete dimagranti è considerato sfavorevole o che, quanto meno, gli studi disponibili non ne supportano l'uso in questo ambito, né singolarmente né in associazione»;

Vista la nota, prot. n. 57540 del 24 ottobre 2016, con cui la Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, sottopone alle valutazioni dell'Agenzia italiana del farmaco il parere dell'Istituto superiore di sanità dell'8 agosto 2016, su tutti i principi attivi sopra riportati, nonché si richiede alla medesima Agenzia di fornire le proprie valutazioni tecniche in ordine ai seguenti ulteriori principi attivi, utilizzati nelle preparazioni magistrali a scopo presumibilmente dimagrante, notificate ai sensi dell'art. 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94:

zonisamide;
naltrexone;
oxedrina;
fluvoxamina;
idrossizina;
inositolo;
L-carnosina;
slendesta;

Vista la nota, prot. n. 127746 del 19 dicembre 2016, con cui l'Agenzia italiana del farmaco, in riscontro alla nota della Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, prot. n. 57540 del 24 ottobre 2016, nel ribadire quanto dalla stessa già evidenziato in precedenti pareri, con riferimento agli ulteriori otto principi attivi evidenzia come «nessuno dei principi attivi elencati, che sia presente in medicinali autorizzati, ha indicazione del trattamento dell'obesità o del sovrappeso, per cui valgono le valutazioni fatte in precedenza per altri principi attivi; infatti, si ribadisce che la prescrizione di uno o più medicinali deve avvenire nel rispetto di quanto riportato nel riassunto delle caratteristiche del prodotto per i medicinali autorizzati, mentre per quelli per i quali l'indicazione in questione non è autorizzata deve avvenire purchè tale impiego sia noto e conforme a lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale; nello specifico, non esistono studi clinici che forniscano evidenze scientifiche di efficacia di tali principi attivi nella terapia del sovrappeso, né studi che dimostrino la sicurezza in associazione tra di loro ed inoltre i rischi d'insorgenza di reazioni avverse causate dalla preparazione possono aumentare in relazione al numero di sostanze associate nella preparazione stessa»; «[…] si ritiene "opportuna l'emanazione di un decreto ministeriale che vieti la prescrizione e l'allestimento di preparazioni galeniche contenenti tutti i principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante"»;

Vista la circolare del Ministero della salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico, prot. n. DGDMF/36143 del 27 luglio 2015, avente a oggetto «Preparazioni galeniche magistrali a scopo dimagrante», successivamente pubblicata sul sito della Federazione ordini farmacisti italiani (FOFI) in data 28 luglio 2015, cui ha fatto seguito una circolare prot. n. 9443 del 28 luglio 2015 avente a oggetto «preparazioni galeniche magistrali a scopo dimagrante: indicazioni ministeriali», a firma del segretario e del presidente della FOFI;

Dato atto che, in ordine a tutti i sopra riportati principi attivi, sulla scorta dalle predette valutazioni tecnico-scientifiche condotte sia dall'Agenzia italiana del farmaco che dall'Istituto superiore di sanità, vi siano ragionevoli motivi di temere possibili effetti nocivi sulla salute delle persone;

Ravvisata la necessità di emanare, a tutela della salute pubblica, un provvedimento cautelativo urgente che disponga il divieto di prescrizione e di allestimento di preparazioni magistrali contenenti i sopra menzionati principi attivi, a scopo dimagrante, in quanto ritenuti pericolosi per la salute pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali a scopo dimagrante contenenti i seguenti principi attivi:

sertralina;
buspirone;
acido ursodesossicolico;
pancreatina f.u. ix ed.;
5-idrossitriptofano;
tè verde e.s. caffeina;
citrus aurantium e.s. sinefrina;
fucus e.s. iodio totale;
tarassaco e.s. inulina;
aloe e.s. titolato;
boldo e.s. boldina;
pilosella e.s. vitex;
teobromina;
guaranà e.s. caffeina;

rabarbaro e.s. reina;
finocchio e.s.;
cascara e.s. cascarosidi;
1-(beta-idrossipropil) teobromina;
acido deidrocolico;
bromelina;
caffeina;
cromo;
d-fenilalanina;
deanolo-p-acetamido benzoato;
fenilefrina;
fucus vesciculosus estratto secco;
L-(3 acetiltio-2(S)-metil propionil)-L-propil-L-fenilalanina;
senna;
spironolattone;
teobromina;
L-tiroxina;
triiodotironina;
zonisamide;
naltrexone;
oxedrina;
fluvoxamina;
idrossizina;
inositolo;
L-carnosina;
slendesta.

2. È fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti i principi attivi di cui al comma 1 in combinazione associata tra loro.

3. È fatto, altresì, divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di allestire per il medesimo paziente due o più preparazioni magistrali singole contenenti uno dei principi attivi di cui al comma 1.

Art. 2.

1. Fatti salvi i divieti e le limitazioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a scopo cautelativo è fatto divieto ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti principi attivi finora noti per essere impiegati nelle preparazioni galeniche a scopo dimagrante, per i quali non esistono studi e lavori apparsi su pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale che ne dimostrino la sicurezza in associazione.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, 22 dicembre 2016

Il Ministro: LORENZIN

16A09008

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 ottobre 2016.

Procedure e modalità di erogazione delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto, nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 28 dicembre 2015 n. 208 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» ed in particolare l'art. 1, comma 278, secondo cui «È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva»;

Considerato che l'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, nell'ultimo periodo, prevede che «Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge»;

Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257 recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Sono stabilite le procedure e le modalità di erogazione, per gli anni 2016-2018, delle prestazioni del Fondo per le vittime dell'amianto in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applica-

zione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. A tal fine, l'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015 ha istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992. Il relativo onere finanziario è comunicato annualmente dall'INAIL al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il trasferimento delle risorse.

Art. 2.

Destinatari del Fondo

1. Possono accedere alle prestazioni del Fondo di cui all'art. 1 gli eredi di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge n. 257 del 1992, nei confronti dei quali sia dovuto il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva.

Art. 3.

Domanda per l'accesso al Fondo

1. I soggetti di cui all'art. 2 che intendono accedere alle prestazioni del Fondo per gli anni 2017 e 2018 devono presentare domanda all'INAIL entro e non oltre il 28 febbraio, rispettivamente, dell'anno 2017 o dell'anno 2018, con riferimento alle sentenze esecutive depositate nel corso dell'anno precedente, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.

2. Per l'accesso alle prestazioni dell'anno 2016, i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare la domanda entro e non oltre sessanta giorni successivi a quello dell'entrata in vigore del presente decreto con riferimento alle sentenze esecutive depositate entro il 31 dicembre 2015, dandone contestuale comunicazione all'impresa debitrice così come individuata nella sentenza esecutiva.

3. Unitamente alla domanda di cui ai commi 1 e 2, deve essere trasmessa copia autentica della sentenza esecutiva che individua il debitore, liquidando il risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale.

Art. 4.

Prestazioni del Fondo

1. Le prestazioni del Fondo concorrono al pagamento in favore dei soggetti di cui all'art. 2 di quanto agli stessi è dovuto, a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, così come liquidato con sentenza esecutiva nella misura di una quota percentuale, uguale per tutti gli aventi diritto, che sarà stabilita dall'INAIL con determinazione del Presidente, entro i quindici giorni successivi alla data di scadenza delle domande per ciascun anno, in ragione del numero delle domande pervenute ritenute accoglibili, dell'ammontare dei risarcimenti stabiliti in sentenza e nel rispetto del limite di spesa pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. L'INAIL, all'esito della procedura di cui al comma 1 e prima del pagamento della prestazione spettante al soggetto di cui all'art. 2 la cui domanda sia stata ritenuta accoglibile, comunica all'impresa debitrice, così come individuata nella sentenza esecutiva, l'ammontare delle risorse erogabili.

3. L'impresa, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, può richiedere all'INAIL che la prestazione sia erogata nei propri confronti, previa dimostrazione dell'avvenuto integrale pagamento a favore del soggetto di cui all'art. 2. Nel caso in cui l'impresa abbia adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura parziale, l'impresa può richiedere la corresponsione di una parte delle risorse erogabili, previa dimostrazione di avere adempiuto la propria obbligazione nei confronti dell'avente diritto in misura superiore alla differenza tra l'importo statuito nella sentenza esecutiva e l'ammontare delle risorse erogabili dal Fondo.

4. L'impresa che effettua la richiesta di cui al comma 3 deve informare, contestualmente alla richiesta medesima, il soggetto di cui all'art. 2.

Art. 5.

Cumulabilità con altri benefici

1. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi.

Art. 6.

Oneri finanziari

1. Agli oneri di cui al presente decreto, determinati in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, che costituiscono il limite massimo di spesa per ciascuno di tali anni, si provvede a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7.

Disposizioni finali

1. L'INAIL provvede alla predisposizione di istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali per l'accesso alle prestazioni del Fondo di cui all'art. 1, comma 278, della legge n. 208 del 2015, nonché le modalità di recupero delle somme erogate nel caso di sentenza esecutiva favorevole all'istante che venga successivamente riformata in senso definitivamente negativo nei confronti dell'istante medesimo.

2. L'INAIL provvede alle attività di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 ottobre 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4454

16A09005

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 dicembre 2016.

Disposizioni transitorie al decreto 9 agosto 2012 e successive modifiche, recante disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il reg. (CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il reg. CEE n. 2092/91;

Visto il reg. (CE) n. 889 della commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del reg. (CE) n. 834/2007 del consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli, e sue modifiche ed integrazioni;

Visto il reg. (CE) n. 1235 della commissione dell'8 dicembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai Paesi terzi;

Vista la legge 4 giugno 1984, n. 194 di istituzione del Sian quale fornitore dei servizi necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori e delle Regioni e degli enti locali, degli adempimenti derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla gestione dei regimi di intervento nei diversi settori produttivi;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005 n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;

Visto il decreto ministeriale del 1° febbraio 2012 n. 2049 e successive modifiche, recante disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attività con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del Reg. (CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 9 agosto 2012 n. 18321 e successive modifiche, recante disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di conformità ai sensi del reg. (CE) n. 834 del consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto delle istanze di modifica, pervenute dalle rappresentanze del settore, aventi ad oggetto il termine previsto dall'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012;

Considerato che la richiesta di modifica del suddetto termine risulta giustificata dall'eccezionale aumento del numero di notifiche nell'annualità 2016, che ha determinato un incremento degli operatori biologici di circa il 20%;

Considerato che, per tale ragione, la realizzazione di controlli idonei sui nuovi operatori non può essere svolta dagli Organismi di certificazione nel termine previsto di 120 giorni, individuato dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012;

Preso atto del parere favorevole, espresso mediante consultazione telematica, di tutte le Amministrazioni regionali trasmesso in data 25 ottobre 2016;

Considerata la necessità di rispettare i tempi imposti dalla normativa vigente per l'erogazione dei pagamenti delle domande sviluppo rurale;

Considerato che restano ferme tutte le altre disposizioni previste dal decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine di 120 giorni, previsto all'art. 6 comma 3 del decreto ministeriale n. 18321/2012, è prorogato di 30 giorni per le notifiche di attività con metodo biologico presentate entro il 31 dicembre 2016.

Art. 2.

2. Resta fermo il termine di 15 giorni, per l'immissione del documento giustificativo sul SIB, previsto all'art. 6 del decreto ministeriale n. 2049/2012.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 dicembre 2016

Il Ministro: MARTINA

16A09038

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 25 novembre 2016.

Revoca dell'amministratore unico della «Futura Pesca Società cooperativa», in Chioggia e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI, IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Considerate le risultanze del verbale di mancata revisione disposta nei confronti della cooperativa «Futura Pesca Società cooperativa» con sede in Chioggia (Venezia), concluso con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Preso atto che dal citato verbale è emerso il mancato adempimento degli obblighi previsti l'art. 11, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 in materia di versamento del 3% degli utili degli esercizi 2014 e 2015 ai Fondi mutualistici nonché il mancato versamento del contributo di revisione dovuto per gli ultimi due bienni;

Considerato altresì che la cooperativa aveva già manifestato nel tempo un atteggiamento ostativo, come risulta dalla precedente mancata revisione conclusa in data 15 febbraio 2013;

Vista la nota n. 234934 di comunicazione di avvio del procedimento inviata via PEC in data 15 luglio 2016, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, risultata non consegnata nella casella di posta elettronica certificata della cooperativa;

Vista, altresì, la nota n. 238845 di comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione cornmissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, trasmessa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per raccomandata in data 20 luglio 2016 all'indirizzo della sede legale della cooperativa rilevato dalla consultazione del Registro delle imprese, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* del dott. Ezio Busato;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Futura Pesca Società cooperativa» con sede in Chioggia (Venezia), c.f. 04012000271, costituita in data 22 novembre 2010 è revocato.

Art. 2.

Il dott. Ezio Busato, nato a Treviso il 13 aprile 1948 (c.f. BSTZEI48D13L407N), domiciliato in Padova, in piazza A. De Gasperi n. 12, è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 25 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A09009

DECRETO 25 novembre 2016.

Revoca dell'amministratore unico della « Società cooperativa Trasporti Italia», in Roma e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di mancata revisione disposta nei confronti della Cooperativa «Trasporti Italia» con sede in Roma, conclusa in data 27 giugno 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Considerato che la cooperativa era già stata sottoposta a revisione ordinaria conclusa il 9 maggio 2014 nella quale erano emerse diverse irregolarità nella gestione dell'ente che in sede di accertamento ispettivo concluso in data 9 maggio 2014 risultavano essere state solo parzialmente sanate;

Tenuto conto che dalla consultazione del registro delle imprese, si è riscontrato che la cooperativa non ha ancora depositato il bilancio relativo all'esercizio 2015;

Vista la nota n. 309910 del 5 ottobre 2016 di comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, trasmessa via PEC, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che è risultata non consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;

Vista, altresì, la nota n. 323414 di comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, trasmessa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per raccomandata in data 13 ottobre 2016 all'indirizzo della sede legale della cooperativa rilevato dalla consultazione del registro delle imprese, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies*.;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Agostino Mazzeo;

Decreta:

Art. 1.

L'amministratore unico della società cooperativa «Trasporti Italia» con sede in Roma - C.F. 11816931007, costituita in data 29 febbraio 2012 è revocato.

Art. 2.

L'avv. Agostino Mazzeo nato a Pisa il 5 giugno 1980 (C.F. MZZGTN80H05G702U), domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci, 7 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 25 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A09010

DECRETO 25 novembre 2016.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Società cooperativa edilizia Alba 84», in Ciampino e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI,
IL SISTEMA COOPERATIVO
E LE GESTIONI COMMISSARIALI

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazione ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 158 del 5 dicembre 2013, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze del verbale di revisione ordinaria disposta nei confronti della Cooperativa «Società cooperativa edilizia Alba 84», concluso il 18 gennaio 2016 e del successivo accertamento ispettivo concluso in data 3 maggio 2016 con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che dalle citate risultanze ispettive si rileva che la cooperativa era stata diffidata a sanare nel termine di novanta giorni le criticità riscontrate in sede di rilevazione e che, in sede di accertamento, tali criticità risultavano sanate solo parzialmente;

Considerato che nelle conclusioni del verbale di accertamento il revisore evidenziava una disordinata ed approssimativa della cooperativa;

Considerato che non sono state rinnovate le cariche sociali scadute in data 1° settembre 2014;

Vista la nota n. 298684 di comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, trasmessa via PEC in data 26 settembre 2016, ai sensi dell'art 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, risultata non consegnata nella casella di posta certificata della cooperativa;

Vista altresì la nota ministeriale di comunicazione di avvio del procedimento per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale trasmessa, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per raccomandata in data 4 ottobre 2016 all'indirizzo della sede legale della cooperativa rilevato dalla visura camerale, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni né controdeduzioni;

Ritenuti sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato centrale per le cooperative in data 28 ottobre 2016;

Considerati gli specifici requisiti professionali come risultanti dal *curriculum vitae* dell'avv. Agostino Mazzeo;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione della «Società cooperativa edilizia Alba 84», con sede in Ciampino (Roma) - C.F. 05309900586, costituita in data 15 gennaio 1982, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Agostino Mazzeo nato a Pisa il 5 giugno 1980 (C.F. MZZGTN80H05G702U), domiciliato in Roma, via Antonio Gramsci, 7 è nominato commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del Consiglio di amministrazione; lo stesso Commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'Ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 22 gennaio 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale.

Roma, 25 novembre 2016

Il direttore generale: MOLETI

16A09011

DECRETO 22 dicembre 2016.

Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi in relazione a finanziamenti bancari per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di piccole e medie imprese.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche e integrazioni, che prevede, al comma 1, l'accesso delle micro, piccole e medie imprese a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, software ed in tecnologie digitali;

Visto il comma 8 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69/2013, che determina l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 1 e autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;

Visto l'art. 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge stabilità 2015) che incrementa l'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'art. 2 del citato decreto-legge n. 69/2013 e autorizza la spesa necessaria a far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 10 marzo 2016 che, in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 3/2015, detta la disciplina di attuazione della misura, stabilendo le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni;

Vista la circolare n. 26673 del 23 marzo 2016, del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, recante termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l'erogazione del contributo di cui all'art. 6 del predetto decreto interministeriale 25 gennaio 2016;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 5434 del 2 settembre 2016 con il quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, è disposta, a partire dal 3 settembre 2016, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69/2013, a causa dell'esaurimento delle risorse finanziarie complessivamente disponibili;

Visto l'art. 1, comma 52, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), che dispone che il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge n. 69/2013 è prorogato al 31 dicembre 2018;

Visto il comma 53 del medesimo art. 1, che autorizza la spesa necessaria a far fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69/2013;

Visto il comma 54 del medesimo art. 1, che prevede che una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 è riservata alla concessione dei contributi di cui al comma 56;

Visto il comma 55 del medesimo art. 1, che prevede che, al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'art. 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti;

Visto il comma 56 del medesimo art. 1, che prevede che, a fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 55, il contributo di cui all'art. 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 69/2013 è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative, adottate ai sensi dell'art. 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 69/2013, con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita;

Considerata la necessità di accogliere le domande delle imprese presentate alle banche o agli intermediari finanziari in data antecedente alla data di chiusura dello sportello di cui all'art. 1, comma 1, del citato decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese 2 settembre 2016 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico;

Considerata la necessità della immediata riapertura dei termini per la presentazione delle domande secondo le modalità previste dalla citata circolare n. 26673 del 23 marzo 2016, del direttore generale per gli incentivi alle imprese;

Considerata la necessità di estendere, con successivo provvedimento, l'operatività dello strumento agli investimenti in tecnologie digitali e ai sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti di cui al citato art. 1, comma 55, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

Decreta:

Art. 1.

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, a partire dal giorno 2 gennaio 2017 è disposta la riapertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. I predetti contributi sono concessi nella misura del 2,75% annuo, secondo le modalità fissate nel decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 25 gennaio 2016 e nella circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 23 marzo 2016, n. 26673.

2. Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico sono definiti i termini di apertura dello sportello e lo schema della domanda di agevolazione, al fine di consentire la presentazione delle domande che possono accedere alla maggiorazione del contributo prevista dall'art. 1, comma 56, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, a valere sulla riserva del 20 per cento delle risorse di cui al comma 54 del medesimo articolo.

3. Le domande delle imprese presentate alle banche o agli intermediari finanziari in data antecedente al 3 settembre 2016 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse inviata dalle medesime banche o intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico, sono inserite dalle stesse nella richiesta di prenotazione del mese di gennaio 2017.

4. Le domande di contributo di cui al comma 1 devono essere compilate dalle piccole e medie imprese utilizzando, esclusivamente, il modulo disponibile nella sezione «Beni strumentali - Sabatini» del sito internet del Ministero www.mise.gov.it

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2016

Il direttore generale: SAPPINO

16A09037

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Xanax», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1552/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001 n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società Farmaroc S.r.l. è stata autorizzata all'importazione parallela del medicinale Xanax;

Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

Vista la domanda con la quale la società Farmaroc S.r.l. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. A.I.C. 044656015, 044656027 e 044656039;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale XANAX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione: «0,25 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 044656015 (in base 10) 19YC2X (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

confezione: «1 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 044656027 (in base 10) 1BLTDV (in base 32);

classe di rimborsabilità «C»;

confezione: «0,50 mg compresse» 20 compresse - A.I.C. n. 044656039 (in base 10) 1BLTF7 (in base 32);

classe di rimborsabilità «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Xanax» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09012

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Tramadolo e Paracetamolo Sandoz», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1551/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della

direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (S.S.N.) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la determinazione con la quale la società Sandoz S.P.A. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Tramadolo e Paracetamolo Sandoz»;

Vista la domanda con la quale la società Sandoz S.P.A. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con numeri A.I.C. da 044240012 a 044240188;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale TRAMADOLO E PARACETAMOLO SANDOZ nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezioni:

«37,5 mg/325 mg compresse» 2 compresse in blister AL/PVC-PVDC - A.I.C. n. 044240012 (in base 10) 1B634D (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PVC-PVDC - A.I.C. n. 044240024 (in base 10) 1B634S (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 20 compresse in blister AL/PVC-PVDC - A.I.C. n. 044240036 (in base 10) 1B6354 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PVC-PVDC - A.I.C. n. 044240048 (in base 10) 1B635J (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 40 compresse in blister AL/PVC-PVDC - A.I.C. n. 044240051 (in base 10) 1B635M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 60 compresse in blister AL/PVC-PVDC - A.I.C. n. 044240063 (in base 10) 1B635Z (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 100 compresse in blister AL/PVC-PVDC - A.I.C. n. 044240075 (in base 10) 1B636C (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 2 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 044240087 (in base 10) 1B636R (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 10 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 044240099 (in base 10) 1B6373 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 20 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 044240101 (in base 10) 1B6375 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 30 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 044240113 (in base 10) 1B637K (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 40 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 044240125 (in base 10) 1B637X (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 60 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 044240137 (in base 10) 1B6389 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 100 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 044240149 (in base 10) 1B638P (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 50 compresse in blister AL/PVC-PVDC - A.I.C. n. 044240152 (in base 10) 1B638S (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 90 compresse in blister AL/PVC-PVDC - A.I.C. n. 044240164 (in base 10) 1B6394 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 50 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 044240176 (in base 10) 1B639J (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C»;

«37,5 mg/325 mg compresse» 90 compresse in strip AL/PE - A.I.C. n. 044240188 (in base 10) 1B639W (in base 32);

Classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tramadolo e Paracetamolo Sandoz» è la seguente:

Medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09013

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acetilcisteina DOC Generici», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1550/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società DOC Generici s.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale ACETILCISTEINA DOC Generici;

Vista la domanda con la quale la società DOC Generici s.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con n. A.I.C. 042507018 e 042507020;

Visto il parere della commissione tecnico scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACETILCISTEINA DOC Generici nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

confezione: «600 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine - A.I.C. n. 042507018 (in base 10), 18K6SB (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C»;

confezione: «600 mg polvere per soluzione orale» 30 bustine - A.I.C. n. 042507020 (in base 10), 18K6SD (in base 32);

classe di rimborsabilità: «C».

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Acetilcisteina DOC Generici» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla Società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09014

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Acetilcisteina DOC», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1549/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determinazione con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Acetilcisteina DOC»;

Vista la domanda con la quale la società DOC Generici S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con n. AIC 042325011 e 042325023;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ACETILCISTEINA DOC nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«600 mg compressa effervescente» 20 compresse;

AIC n. 042325011 (in base 10) 18CP0M (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

Confezione:

«600 mg compressa effervescente» 30 compresse;

AIC n. 042325023 (in base 10) 18CP0Z (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale ACETILCISTEINA DOC è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09015

DETERMINA 14 dicembre 2016.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Desantrel», ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 1548/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007 recante «interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto l'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e s.m.i.;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326. (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e s.m.i.;

Vista la determina con la quale la società SANDOZ S.p.a. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Desantrel»;

Vista la domanda con la quale la società SANDOZ S.p.a. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità delle confezioni con n. AIC 043673019, 021, 033, 045;

Visto il parere della Commissione tecnico-scientifica nella seduta del 10 ottobre 2016;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale DESANTREL nella confezione sotto indicata è classificato come segue:

Confezione:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 1 × 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 043673019 (in base 10) 19NTFV (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

Confezione:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 3 × 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 043673021 (in base 10) 19NTFX (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

Confezione:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 6 × 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 043673033 (in base 10) 19NTG9 (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C;

Confezione:

«75 microgrammi compresse rivestite con film» 13 × 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

AIC n. 043673045 (in base 10) 19NTGP (in base 32);

Classe di rimborsabilità: C.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale DESANTREL è la seguente:

per la confezione con n. AIC 043673019: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR);

per le confezioni con n. AIC 043673021, 033, 045: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (RNR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 14 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A09016

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Noradox».

Estratto determina AAM/PPA n. 2017 del 7 dicembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Cipros S.r.l. (codice fiscale 06142150488) con sede legale e domicilio fiscale in via del Carmine, 3 - 20121 Milano.

Medicinale: NORADOX.

Confezioni:

A.I.C. n. 037740014 - «2 mg compresse» 30 compresse divisibili;

A.I.C. n. 037740026 - «4 mg compresse» 20 compresse divisibili,

alla società:

Errekappa Euroterapici S.p.a. (codice fiscale 09674060158) con sede legale e domicilio fiscale in via Ciro Menotti, 1/A - 20129 Milano.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09023

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glicorest»

Estratto determina AAM/PPA n. 2018 del 7 dicembre 2016

È autorizzato il trasferimento di titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società BGP Products S.r.l. (codice fiscale 02789580590) con sede legale e domicilio fiscale in viale Giorgio Ribotta, 11 - 00144 Roma.

Medicinale: GLICOREST.

Confezione:

A.I.C. n. 034576013 - «5 mg + 500 mg compresse rivestite con film» 36 compresse divisibili,

alla società:

Abiogen Pharma S.p.a. (codice fiscale 05200381001) con sede legale e domicilio fiscale in via Meucci, 36 - Frazione Ospedaletto - 56121 Pisa.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09024

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pentossiverina Pharos»

Estratto determina AAM/AIC n. 1977 del 5 dicembre 2016

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PENTOSSIVERINA PHAROS, nella forma e confezione: «2,13 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Pharos Pharmaceutical Oriented Services Ltd, con sede legale e domicilio fiscale in Lesvou Str. (End), Thesi Loggos, Industrial Zone, 14452 Metamorfossi Attikis, Grecia.

Confezione:

«2,13 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml - A.I.C. n. 044095014 (in base 10), 19WRBM (in base 32).

Forma farmaceutica: soluzione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Siegfried Ltd, Untere Brühlstrasse, CH 4800 Zofingen, Svizzera.

Produttori del prodotto finito: Famar Orleans 5. Avenue Concyr F-45071 Orleans Cedex 2, Francia (produzione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: un 1 ml di soluzione orale contiene:

principio attivo: 2,13 mg di Pentossiverina citrato pari equivalenti a 1,35 di Pentossiverina eccipienti: acido benzoico; sorbitolo liquido (non cristallizzabile) (E420); glicerolo; polietilenglicole; acido citrico monoidrato; sodio citrato didrato; saccarina sodica; aroma di pera; aroma di gin (contiene sostanze aromatizzanti, alcol benzilico [E1519] e alfa-tocoferolo [E307]); acqua depurata.

Indicazioni terapeutiche: «Pentossiverina Pharos» è indicata negli adulti e nei bambini a partire dai 6 anni di età per il trattamento sintomatico della tosse secca.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

A.I.C. n. 043933011 - «2,13 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml - classe di rimborsabilità: «C *bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione:

A.I.C. n. 043933011 - «2,13 mg/ml soluzione orale» 1 flacone in vetro da 100 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica, da banco.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determinazione, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo n. 219/2006, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09025

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Paroxetina EG»

Estratto determina n. 1547/2016 del 14 dicembre 2016

Medicinale: PAROXETINA EG.

Titolare A.I.C.: EG S.p.A., via Pavia n. 6, 20136 Milano Italia.

Confezione: A.I.C. n. 035700160 (in base 10) - 121HG0 (in base 32) «20 mg compresse rivestite con film» 120 compresse in blister AL/AL.

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione:

ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 20 mg di paroxetina (come paroxetina cloridrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Paroxetina EG» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09026

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Docetaxel Ratiopharm Italia»

Estratto determina n. 1543/2016 del 14 dicembre 2016

Medicinale: DOCETAXEL RATIOPHARM ITALIA.

Titolare A.I.C.: Ratiopharm Italia S.r.l., piazzale Luigi Cadorna n. 4, 20123 Milano.

Confezione: A.I.C. n. 040577049 (in base 10) - 16QB0T (in base 32) «20 mg/ml concentrato per soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 160 mg/8 ml.

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione:

principio attivo: docetaxel.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 risultano collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Docetaxel Ratiopharm Italia» è la seguente: medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09027

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fullreizn»

Estratto determina n. 1533/2016 del 14 dicembre 2016

Medicinale: FULLREIZN.

Titolare A.I.C.: Sigillata Limited Suite 23, Park Royal House, 23 Park Royal Road, London NW10 7JH Regno Unito.

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186017 (in base 10) 1B4GF1 (in base 32);

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186029 (in base 10) 1B4GFF (in base 32);

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186031 (in base 10) 1B4GFH (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186043 (in base 10) 1B4GFV (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186056 (in base 10) 1B4GG8 (in base 32);

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186068 (in base 10) 1B4GGN (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film (compressa).

Composizione:

ogni compressa contiene:

principio attivo: 5 mg, 10 mg, 20 mg di tadalafil;

eccipienti:

Nucleo della compressa:

lattosio monoidrato;

amido pregelatinizzato;

silice colloidale anidra;

croscarmellosa sodica;

sodio laurilsolfato;

magnesio stearato.

Rivestimento:

ipromellosa (E464);

lattosio monoidrato;

titanio diossido (E171);

triacetina;

talco (E553b);

ferro ossido giallo (E172);

ferro ossido rosso (E172).

Produzione del principio attivo: MSN Organics Pvt. Ltd. Sy. No. 224/A, Bibinagar Village, Bibinagar Mandal, Nalgonda, District, Andhra Pradesh, 508 126 India.

Produzione del prodotto finito:

Watson Pharma Private Limited Plot No. A3 to A6, Phase 1-A Verna Industrial Estate, Verna, Salcette, Goa - 403 722, India;

Balkanpharma Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600 Bulgaria.

Controllo dei lotti, rilascio dei lotti:

Balkanpharma Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600 Bulgaria;

Actavis Ltd. BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta.

Confezionamento primario e secondario:

Balkanpharma Dupnitsa AD 3 Samokovsko Shosse Str., Dupnitsa 2600 Bulgaria;

Actavis Ltd. BLB016, Bulebel Industrial Estate, Zejtun ZTN 3000, Malta;

Actavis ehf. Reykjavikurvegur 78, Hafnarfjordur, IS-220, Iceland.

Indicazioni terapeutiche:

Dosaggio da 5 mg:

trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti;

è necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace nel trattamento della disfunzione erettile;

trattamento dei segni e dei sintomi dell'iperplasia prostatica benigna negli uomini adulti;

l'uso di «Fullreizn» nelle donne non è indicato.

Dosaggio da 10 mg e 20 mg:

trattamento della disfunzione erettile negli uomini adulti;

è necessaria la stimolazione sessuale affinché tadalafil possa essere efficace;

l'uso di «Fullreizn» nelle donne non è indicato.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

«5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186017 (in base 10) 1B4GF1 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186029 (in base 10) 1B4GFF (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«10 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186031 (in base 10) 1B4GFH (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«20 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186043 (in base 10) 1B4GFV (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«20 mg compresse rivestite con film» 4 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186056 (in base 10) 1B4GG8 (in base 32); classe di rimborsabilità «C»;

«20 mg compresse rivestite con film» 8 compresse in blister PVC/PCTFE/AL - A.I.C. n. 044186068 (in base 10) 1B4GGN (in base 32); classe di rimborsabilità «C».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Fullreizn» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco equivalente è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14 comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale se il medicinale è inserito nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7 della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A09028

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della perimetrazione idraulica, dell'area «Park Bassano», in Comune di Vicenza

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del «Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Brenta-Bacchiglione», con decreto del dirigente incaricato n. 52 del 7 dicembre 2016, è stata approvata la modifica della perimetrazione e della classificazione, in termini di pericolosità idraulica, dell'area «Park Bassano» in comune di Vicenza.

La modifica entra in vigore dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

16A09002

Approvazione delle modifiche alla pericolosità idraulica nel Comune di Brugnera

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 1 delle norme di attuazione della Prima variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza, con decreto del dirigente incaricato n. 53 del 7 dicembre 2016, è stata approvata la modifica delle perimetrazioni e della classificazione della pericolosità idraulica nel territorio del Comune di Brugnera (Pordenone).

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura della regione interessata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il decreto segretariale è consultabile sul sito www.adbve.it

16A09007

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Presentazione di lettere credenziali

Il 28 novembre 2016 il sig. Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Francisco Maria de Sousa Ribeiro Telles, Ambasciatore della Repubblica Portoghese, S.E. Berdymurat Redjepov, Ambasciatore del Turkmenistan, S.E. Abdirahman Sheikh Issa, Ambasciatore della Repubblica federale di Somalia, S.E. Moez Eddine Sinaoui, Ambasciatore della Repubblica tunisina e S.E. Kristján Andri Sfefánsson, Ambasciatore della Repubblica d'Islanda (con residenza a Parigi), i quali gli hanno presentato le Lettere Credenziali che li accreditano presso il Capo dello Stato.

16A09003

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Apivar 500 mg» amitraz strisce per alveare per api.

Estratto decreto n. 176 del 29 novembre 2016

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario sotto indicato fino ad ora registrata a nome della società Laboratories Biove S.p.a. - Rue de Lorraine, 62510 Arques, Francia:

APIVAR 500 mg amitraz strisce per alveare per api - A.I.C. n. 102481013,

è ora trasferita alla società Veto Pharma, 12-14 avenue du Québec - ZA Courtaboeuf, 91140 Villebon - sur - Yvette, France.

La produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuati come in precedenza autorizzato.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza indicata in etichetta.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo decreto sarà notificato alla società interessata.

16A09029

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Osphos 51 mg/ml» soluzione iniettabile per cavalli.

Estratto provvedimento n. 788 del 25 novembre 2016

Medicinale veterinario OSPHOS 51 mg/ml soluzione iniettabile per cavalli - A.I.C. n. 104791013.

Titolare dell'A.I.C.: Dechra Limited, Snaygill Industrial Estate, Keighley Road, Skipton, North Yorkshire, BD23 2RW, Regno Unito.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: UK/V/0554/001/IB/001.

Si autorizza l'estensione del periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita da 24 mesi a 3 anni.

La variazione sopra indicata comporta la modifica della sezione 6.3 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e delle relative sezioni del foglietto illustrativo e delle etichette come di seguito indicato:

Riassunto delle caratteristiche del prodotto

6.3 Periodo di validità:

Periodo di validità del medicinale veterinario come confezionato per la vendita: 3 anni;

Esclusivamente monouso; il medicinale non utilizzato deve essere smaltito.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A09030

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Dinolytic 5 mg/ml» soluzione iniettabile per bovini.

Estratto provvedimento n. 779 del 24 novembre 2016

Medicinale veterinario: DINOLYTIC 5 mg/ml soluzione iniettabile per bovini - A.I.C. n. 100178.

Titolare A.I.C.: Zoetis Italia S.r.l., via Andrea Doria n. 41 M - 00192 Roma.

Oggetto del provvedimento: Variazione di tipo IA - A.7: soppressione di un sito di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente.

Si autorizza, per il medicinale veterinario in oggetto, la soppressione del sito di seguito riportato, responsabile delle operazioni di produzione, confezionamento, test di controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito:

Pfizer Manufacturing Belgium NV., Rijksweg 12, 2870 Puurs - Belgium.

Altro sito attualmente autorizzato a svolgere le medesime operazioni:

Zoetis Belgium SA., Rue Laid Burniat 1, 1348 Louvain - La - Neuve, Belgium.

Per effetto della suddetta variazione, gli stampati devono essere modificati nei punti seguenti:

Foglietto illustrativo.

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Informazioni da apporre sull'imballaggio esterno.

15. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A09031

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Enterisol Ileitis».

Estratto provvedimento n. 796 del 29 novembre 2016

Medicinale veterinario ad azione immunologica ENTERISOL ILEITIS.

Confezioni: (A.I.C. n. 103736).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede in via Lorenzini n. 8 - 20139 Milano.

Oggetto del provvedimento:

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. DE/V/0236/001/II/015.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Aggiornamento degli stampati con nuovi dati che riguardano la somministrazione del medicinale veterinario immunologico via «alimentazione liquida».

Per effetto della suddetta variazione gli stampati illustrativi devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A09032

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Fertagyl».

Estratto provvedimento n. 778 del 24 novembre 2016

Medicinale veterinario: FERTAGYL (A.I.C. n. 101890).

Confezioni:

1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 101890010;

10 flaconi da 5 ml - A.I.C. n. 101890034.

Titolare dell'A.I.C.: MSD Animal Health S.r.l., via Fratelli Cervi snc, Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - 20090 Segrate (MI).

Oggetto del provvedimento: Variazione IA – A.7 Soppressione di un sito di fabbricazione per un principio attivo, un prodotto intermedio o finito, un sito di confezionamento, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti o un fornitore di materia prima, di un reattivo o di un eccipiente.

Cod. V/2016/24566/260/44.
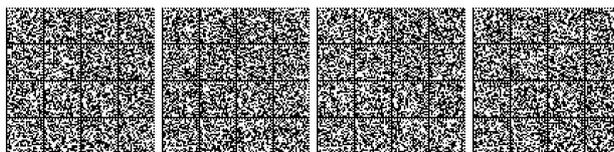
Si autorizza la soppressione del sito di seguito riportato, responsabile delle operazioni di: produzione, confezionamento, test di controllo e rilascio dei lotti del prodotto finito:

Intervet International B.V., Wim de Körverstraat 35, 5831 An Boxmeer, the Netherlands.

Altro Sito attualmente autorizzato a svolgere le medesime operazioni:

Intervet International GmbH, Feldstrasse 1a - D-85716 Unterschleissheim, Germany.

Per effetto della suddetta variazione gli stampati devono essere modificati come segue:

Foglietto illustrativo

1. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione, se diversi.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35, NL-5381 AN Boxmeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health S.r.l., via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - 20090 Segrate (Milano).

Distributore in Italia: Farmaceutici Gellini - Divisione di MSD Animal Health S.r.l.

Titolare dell'autorizzazione alla produzione responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Intervet International GmbH, Feldstrasse 1a, D-85716 Unterschleissheim (Germania).

Informazioni da apporre sull'imballaggio esterno.

15. Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio: Intervet International BV, Wim de Körverstraat 35, NL-5381 AN Boxmeer (Olanda).

Rappresentante in Italia: MSD Animal Health S.r.l., via Fratelli Cervi snc - Centro Direzionale Milano Due, Palazzo Canova - 20090 Segrate (Milano).

Distributore in Italia: Farmaceutici Gellini - Divisione di MSD Animal Health S.r.l.

Responsabile del rilascio dei lotti di fabbricazione: Intervet International GmbH, Feldstrasse 1a, D-85716 Unterschleissheim (Germania).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

16A09033

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nuova graduatoria per l'ammissione all'istruttoria delle domande di agevolazioni relative al bando «Horizon 2020 - risorse PON IC».

Con decreto direttoriale 22 dicembre 2016, a seguito di segnalazioni pervenute dalle imprese interessate concernenti errori formali dalle stesse commesse nella digitazione dei dati di bilancio, è stata definita una nuova graduatoria, che annulla e sostituisce quella formata con decreto direttoriale 24 ottobre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 253 del 28 ottobre 2016.

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale del decreto è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

16A09035

Modalità e termini per la presentazione delle domande per l'accesso ai finanziamenti agevolati a valere sul Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti.

Con circolare del direttore generale per gli incentivi alle imprese indicata in epigrafe, sono state definite le modalità e i termini per la presentazione delle domande, il modello di domanda e l'ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per richiedere l'accesso al finanziamento agevolato a valere sul Fondo per il credito alle imprese vittime di mancati pagamenti, di cui all'art. 1, commi 199 e seguenti, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016).

Ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009, il testo integrale della circolare è consultabile nel sito del Ministero dello sviluppo economico www.mise.gov.it

16A09036

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE

Rettifica al decreto 7 marzo 2014 relativo all'approvazione della graduatoria generale dei progetti presentati in relazione all'avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it il decreto del Capo Dipartimento prot. n. 932 del 16 dicembre 2016 con il quale viene rettificato in «Cooperativa sociale Nexus» - onlus, il nominativo indicato nella tabella A - n. progressivo 195 - allegata al decreto del Capo Dipartimento prot. n. 6 del 5 marzo 2014, e il successivo decreto prot. n. 7 del 7 marzo 2014, pubblicato per avviso, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2014, recanti approvazione della graduatoria generale dei progetti presentati in relazione all'avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all'inclusione sociale ed alla crescita personale - «Giovani per il Sociale», unitamente alla «Graduatoria progetti» (Tab. A) e «Tabella progetti non ammissibili» (Tab. B).

16A09006

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-001) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00